

**Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)  
PAUR art. 27 bis**

**Risposte alle osservazioni e alle richieste di chiarimento pervenute  
dal Comune di Cavaglià**

Marzo 2024



Titolo progetto <i>Project title</i>	<b>Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI) - PAUR [Responsabile]</b>
Titolo documento <i>Document title</i>	<b>Risposte alle osservazioni e alle richieste di chiarimento pervenute dal Comune di Cavaglià</b>
Livello del documento <i>Document Level of Detail</i>	<b>Autorizzazione</b>
Codice documento A2A <i>A2A Document code</i>	<b>CAVA06-V02-F00-GN-10-000-A-E-005-R00</b>
Derivato da <i>Drawn by</i>	

<b>Progettazione</b>		A2A Ambiente S.p.A.		Codice documento progettista <i>Designer Document code</i>			
				-			
		Il Progettista <i>Designer</i>					
Rev	Liv	Scopo <i>Scope</i>	Data <i>Date</i>	Descrizione <i>Description</i>	Redatto <i>Edited</i>	Verificato <i>Revised</i>	Approvato <i>Approved</i>
00	AU	-	Marzo 2024	Prima emissione	L. Gamba C. Canta	M. Paravidino	D. Marinzi P. Avanzi

<b>A2A Ambiente</b>		A2A Ambiente S.p.A.	
Data <i>Date</i>	Verificato <i>Revisited</i>	Approvato <i>Approved</i>	
Marzo 2024	M. Mazzaella	C. Donati	

<b>Cliente/Committente</b>		A2A Ambiente S.p.A.	
Data <i>Date</i>	Validato <i>Validated</i>		
Marzo 2024	F. Roncari		



# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>7</b>
<b>1 PRIMA PARTE.....</b>	<b>8</b>
1.1 RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI DEL COMUNE E DEL SINDACO .....	8
1.1.1 Le omissioni sullo stato dei luoghi.....	8
1.1.2 Le omissioni sulle proposte di variante del PRG vigente e della variante al PRG adottata.....	10
1.1.3 Ancora sulla variante al PRGC adottata.....	14
1.1.4 Ulteriori omissioni sulle proposte di variante e sul PIP.....	15
1.1.5 Le omissioni sulla pianificazione sovraordinata.....	17
1.1.5.1 Piano Paesaggistico Regionale.....	17
1.1.5.2 Piano Territoriale Provinciale.....	19
1.1.5.3 Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e Piano di Tutela delle Acque.....	20
1.1.5.4 Piano Regionale dei Rifiuti Speciali.....	21
1.1.6 Omessa valutazione d'insieme del complesso impiantistico.....	21
1.1.7 Omessa svolgimento della procedura di VAS sul PIP presentato.....	21
1.1.8 Erronea definizione dell'installazione soggetta ad AIA.....	23
1.1.9 Omessa valutazione degli impatti cumulativi.....	24
1.1.10 Omessa valutazione di impatto sanitario (VIS).....	25
1.1.11 Omissioni relative alla domanda di trattamento esistente e analisi merceologica dei rifiuti.....	26
1.1.12 Omessa valutazione delle alternative.....	28
1.1.13 Omessa valutazione del progetto di parco vacanze.....	29
1.1.14 Omissioni sul traffico indotto.....	29
1.1.15 Omissioni sul dimensionamento dell'impianto e sugli aspetti tecnico-impiantistici.....	31
1.1.16 Omissioni sul decommissioning stabilimenti ex-Zincocelere.....	32
1.1.17 Omissioni relative al quadro ambientale.....	33
1.1.17.1 Atmosfera.....	33
1.1.17.2 Ambiente idrico.....	34
1.1.17.3 Salute umana.....	35
1.1.18 Omissioni in materia di industrie insalubri.....	39
1.1.19 Omissioni sul rischio di incidente rilevante.....	40
<b>2 SECONDA PARTE .....</b>	<b>42</b>
2.1 RICHIESTE DI INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI DELL'OPC .....	42
2.1.1 La relazione finale dell'OPC inquirente del 20.7.2023.....	42

## ABBREVIAZIONI

<b>AIA</b>	Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>BAT</b>	Best Available Techniques, Migliori Tecniche Disponibili. Le BAT di riferimento sono quelle relative all'incenerimento dei rifiuti, definite dalla Dec. di Esecuzione UE 2019/2010 (Bat per termovalorizzatori)
<b>EER</b>	Elenco Europeo dei Rifiuti, composto dai Codici EER.
<b>FORSU</b>	Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani
<b>NTA</b>	Norme Tecniche di Attuazione
<b>PAUR</b>	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, come definito dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06;
<b>PRG o PRGc</b>	Piano regolatore generale comunale
<b>PRRS</b>	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
<b>SIA</b>	Studio di Impatto Ambientale, con i contenuti di cui all'Allegato VII, Parte II, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>SE</b>	Stazione Elettrica a 220 KV
<b>VIA</b>	Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

---

## PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto in risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni emersi nel corso dell'istruttoria sul progetto di realizzazione di un nuovo Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI), Loc. Gerbido, richiesta che è stata inoltrata alla Società scrivente (A2A Ambiente Spa) dal Comune di Cavaglià con nota prot. n. 0017942 del 08/08/2023.

Per maggiori dettagli circa i contenuti riportati nelle seguenti osservazioni di risposta, si rimanda a tutti i documenti tecnici testuali e alle tavole di progetto redatti e consegnati in data 01 Dicembre 2022 alla Provincia di Biella ai fini della richiesta di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, nonché a quanto depositato in data 09/02/2023 in sede di integrazioni documentali, e a tutti i documenti consegnati con le presenti integrazioni.

## 1 PRIMA PARTE

### 1.1 RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI DEL COMUNE E DEL SINDACO

#### 1.1.1 Le omissioni sullo stato dei luoghi

Il Comune di Cavaglià nella richiesta di integrazioni e chiarimenti prot. n. 5359 del 07/08/2023 lamenta, in primo luogo, l'errata ricostruzione dello stato dei luoghi da parte della Scrivente nello studio di impatto ambientale (d'ora in avanti SIA) e l'omissione nella "relazione di compatibilità urbanistica" dell'indicazione di una serie di *recettori sensibili presenti nell'area* quali: attività artigianali, un campo da golf, alcune abitazioni, delle cascine e una palestra.

Il Comune lamenta, altresì, che tali immobili integrino la nozione di "recettore sensibile" di cui alla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12.11.2019.

Sul punto, si osserva che la presenza nel raggio di 500 m dall'impianto di case sparse, cascine, attività artigianali/commerciali non costituisce elemento escludente la localizzazione dell'impianto avuto riguardo sia alla pianificazione regionale che provinciale in materia di rifiuti, come illustrato ai capitoli 2.2. 2 2.3 del SIA cui si rimanda.

La pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti nell'individuare i criteri escludenti la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti fa espresso riferimento alle zone residenziali e, quindi, alle aree aventi destinazione urbanistica residenziale.

Il TAR Piemonte, ancora recentemente, ha osservato come "il concetto di area residenziale implica, infatti, che la zona considerata abbia una destinazione urbanistica preordinata all'edificazione, che ne consenta lo sviluppo a fini abitativi. Nella fattispecie, al contrario, si discute di case sparse e cascine nell'ambito di un'area che ha espressamente vocazione e destinazione d'uso agricola, quindi, come tale, priva delle caratteristiche oggettive in termini di densità abitativa, presenza di urbanizzazioni e servizi proprie dell'insediamento residenziale. La presenza di 'case sparse e cascine' nel raggio di 500 metri dall'ubicazione dell'impianto – qual è la Cascina Brianco, comprensiva di pertinenze e abitazioni – non rappresenta, in base ai contenuti del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Biella, un elemento idoneo a impedire la realizzazione della discarica, ma soltanto un fattore penalizzante. Ciò non comporta, pertanto, il divieto di localizzare detto impianto all'interno della fascia di 500 metri, poiché la criticità derivante da tale prossimità può essere superata attraverso accorgimenti progettuali e adeguate opere di mitigazione" (TAR Piemonte, 16.6.2023 n. 619; **in termini cfr. Cons. Stato n.7007/2021** che ha riconosciuto come la Cascina La Mandria – medesima cascina cui fa riferimento il Comune di Cavaglià nel documento di richiesta chiarimenti – non costituisce "centro abitato o area residenziale" ai fini dell'applicazione del criterio escludente di cui all'art. 3.6 comma 6 del PTP della Provincia di Biella).

La presenza di case sparse o cascine o immobili in cui vi è presenza di persone in ragione dell'attività svolta negli stessi non è, pertanto, idonea ad escludere la possibilità di insediamento del termovalorizzatore nell'area in questione e comporta solamente la necessità di assumere, se del caso, adeguati accorgimenti progettuali e, se necessarie, misure compensative.

**Le valutazioni condotte negli specifici studi allegati allo SIA (All. A – Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazioni delle ricadute e delle deposizioni al suolo, All. B – Valutazione previsionale di impatto acustico, All. C Valutazione d'impatto sulla salute pubblica) dimostrano**



**che non ci sono impatti significativi nell'intorno dell'impianto ed, in particolare, in corrispondenza degli immobili citati nell'elaborato comunale.**

Del resto, come risulta dall'elaborato CAVA06V02F10GN10000CA002\_Tav 77-Planimetria di analisi del contesto:

**(i)** ai fini del rispetto dei criteri escludenti del PPGR e PTP (il PRRS non prevede criteri escludenti, ma solo penalizzanti):

- **non vi sono** "aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse" a distanza inferiore a 200 mt dal perimetro dell'impianto (art. 9.4 Programma Provinciale Gestione Rifiuti Prov. Biella);
- **non vi sono** "aree residenziali" a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro dell'impianto (art. 3.6 comma 6 PTP Prov. Biella);
- **non vi sono** "infrastrutture sensibili (scuole, ospedali ecc.)" a distanza inferiore ai 1.000 metri dal perimetro dell'impianto (art. 3.6 comma 6 PTP Prov. Biella);

**(ii)** ai fini del criterio localizzativo penalizzante di cui alla DGR 18-4076 del 12.11.2021 emerge come la **presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche** nella fascia di 500 metri dal perimetro dell'impianto sia **estremamente limitata** (sono n.2 case di cui una sul limite del raggio di 500 m).

Il Comune di Cavaglià lamenta poi che:

- nell'intorno dell'impianto vi sono pozzi destinati ad uso potabile: pozzo della Cascina La Mandria e altri pozzi,  
Sul punto, si fa presente che nel raggio di 200 m dall'impianto e dalla sottostazione non è presente alcun pozzo ad uso idropotabile. In particolare, si precisa che la Cascina Mandria è ubicata a più di 700 m dall'impianto e a più di 600 m dall'area della sottostazione, quindi non ricade nella fascia di rispetto di 200 m (art. 94 D.Lgs. 152/2006 ed allegato A al Reg. Regione Piemonte n.15/2006), assegnata ai pozzi ad uso idropotabile che costituisce criterio escludente. Si osserva inoltre che il pozzo non è riportato sul PRG, né in riferimento allo stesso è indicata la fascia di rispetto; del pozzo di Cascina Mandria e gli altri pozzi nell'intorno dell'impianto, si è tenuto conto nella valutazione idrogeologica.
- nell'intorno dell'impianto sono presenti la Cascina La Mandria e altri beni storici, artistici, archeologici, paleontologici di cui alla L. n.1089/1939.  
A tal riguardo si osserva che il criterio escludente di cui alla DGR 63-8137 del 22.4.1996 richiamato dal Comune sussiste solo se i beni sottoposti a vincolo culturale sono presenti nelle aree di impianto e non, invece, come nel caso di specie in cui i beni sono posti nelle vicinanze dell'impianto;
- nelle vicinanze, ad una distanza maggiore di 20 metri dall'Ambito B del progetto dove verrà realizzata la sottostazione elettrica, vi è il corso d'acqua Navilotto d'Ivrea.  
Al riguardo si osserva che è garantito il rispetto della distanza prevista dalla norma;
- l'area confina con due strade a uso pubblico rispetto alle quali non viene rispettata la fascia di rispetto di 20 m.  
A tal riguardo, si osserva che nella tavola AT7 –Reti infrastrutturali del PRGC, via Bertone è identificata con la tipologia B – strade primarie di accesso ai settori urbani e all'art. 22 delle NTA del PRGC è indicata una fascia di rispetto di 10 metri al di fuori dei centri abitati. Nella

medesima tavola, la porzione di Strada della Mandria in corrispondenza all'Ambito B non è classificata e, pertanto, la stessa deve essere considerata quale strada di tipo D che ha una fascia di rispetto per l'edificazione di 10 metri. Si rimanda ai paragrafi 5.1.1 e 5.2.1 del documento CAVA06V02F10GN10000CE001 - Relazione Urbanistica per maggiori dettagli;

- l'area è classificata in area a "vulnerabilità elevata" (art. 4.3 PTP) ai fini della vulnerabilità idrogeologica.

Sul punto si osserva che le previsioni di cui all'art.4.3 del PTP "Tutela delle acque sotterranee" non sono ostative alla realizzazione del progetto in esame. Il Proponente, inoltre, ha valutato, per la fattibilità dell'intervento, tutti gli accorgimenti impiantistici e progettuali, di prevenzione e riduzione dei rischi, previsti per le aree di ricarica della falda profonda e area Valledora (CAVA06V02F15GN10000PS001- Relazione tecnica), ed eseguito gli approfondimenti sulla vulnerabilità della falda svolti dalla Società 3BA (CAVA06V02F14GN10000CE005 – Relazione idrogeologica), in conformità a quanto previsto per gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella D.G.R. 12.11.2021 n. 18-4076. Peraltro, a valle della realizzazione del nuovo pozzo, i pozzi esistenti non saranno più utilizzati in quanto in disuso e interferenti con il nuovo impianto; il nuovo pozzo in progetto emungerà l'acqua dalla stessa falda freatica dei pozzi esistenti, di cui in questa sede verrà presentata rinuncia di concessione. I quantitativi di acqua necessari all'impianto in progetto, sia come consumo di picco che come consumo medio annuo, sono abbondantemente inferiori rispetto ai consumi autorizzati nella suddetta concessione. Si ritiene che la realizzazione del nuovo pozzo non determinerà effetti significativi sull'ambiente idrico sotterraneo dell'area, oltre a rispettare gli attuali limiti al prelievo in concessione.

### 1.1.2 Le omissioni sulle proposte di variante del PRG vigente e della variante al PRG adottata

Per semplicità di lettura, l'osservazione del Comune è stata divisa in tre paragrafi:

- A. Asserita contraddittorietà tra i documenti relativi all'istanza di variante urbanistica depositati dalla proponente nel novembre 2022 e quelli integrativi depositati nel marzo 2023;
- B. Asserita incompatibilità dell'opera con le destinazioni urbanistiche AIR (*Aree artigianali e industriali di riordino da attrezzare*) e NIP (*Aree per nuovi impianti produttivi*) del PRGc vigente;
- C. Asserita mancanza di cautele e misure a tutela dell'incolumità del vicinato.

**A.** In primo luogo, il Comune segnala la "*manifesta contraddittorietà tra i documenti relativi all'istanza di variante urbanistica depositati dalla proponente nel novembre 2022 e quelli integrativi depositati nel marzo 2023*" (pag. 13).

Sul punto si specifica non vi è contraddittorietà tra quanto richiesto nella documentazione predisposta a novembre 2022 (istanza di PAUR consegnata il 01/12/2022) e quanto depositato a febbraio 2023 (documentazione integrativa consegnata il 09/02/2023), in quanto le differenze attengono a un maggior grado di dettaglio e specificazione tra la relazione depositata a novembre 2022 e la relazione depositata a febbraio 2023 a seguito della prima richiesta di integrazioni documentali del Comune di Cavaglià.

I due documenti non sono contraddittori, ma costituiscono una specificazione dell'altro.

Si evidenzia, inoltre, che con riguardo all'Ambito B sul quale dovrebbe venire realizzata la stazione elettrica, la Scrivente non ha chiesto la variante dalla destinazione urbanistica da aree agricole a cave in quanto l'area ha già destinazione "cave" nel PRG vigente e tale destinazione urbanistica, comunque, non è incompatibile con la realizzazione di una cabina elettrica atteso che le cabine elettriche costituiscono attrezzature pubbliche e, pertanto, la stessa può essere realizzata anche su aree non destinate espressamente dal PRG quali "Aree per impianti urbani" in forza di quanto previsto dall'art.3.1.3 delle NTA del PRG vigente.

Si rimanda al paragrafo 5.1 del documento CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione Urbanistica e in particolare a quanto osservato a pag.31 del citato documento.

Quanto alla richiesta di modifica della destinazione da NIP a PIP si osserva come la richiesta derivi dalla richiesta del Comune di presentare per l'area una proposta di PIP nonostante l'intera area fosse già stata oggetto di un precedente Piano Attuativo (Convenzione ex-Zincocele) e, pertanto, non fosse strettamente necessario presentare un nuovo piano attuativo avente ad oggetto la medesima area. Sul punto si rimanda a quanto osservato nel paragrafo 1.1.4 del presente documento.

Quanto poi all'area SP si osserva come la stessa rientri solo per una piccola porzione nel perimetro dell'area di impianto. L'istanza di variante, allegata alla procedura come si evince negli elaborati CAVA06V02F10GN10000AA016R00 Tav 45 PRGC Vigente - Proposta di variante e CAVA06V02F10GN10000AA017R00 Tav 46 PRGc Adottato - Proposta di variante, richiedeva una rettifica del perimetro delle aree SP, in quanto è stata rilevata una difformità tra l'elaborato catastale e quello urbanistico. Pertanto, tale modifica è da intendersi come rettifica di un errore materiale negli elaborati di PRGc.

**B.** Il Comune lamenta, poi, che l'opera non sia "compatibile" con le destinazioni urbanistiche AIR (*Aree artigianali e industriali di riordino da attrezzare*) e NIP (*Aree per nuovi impianti produttivi*) previste dal PRG vigente atteso che:

- 1) l'impianto per le sue caratteristiche costruttive e dimensionali non è compatibile con le attività produttive ed artigianali esistenti nell'intorno;
- 2) l'impianto non rientrerebbe tra le destinazioni d'uso proprie ammesse per le aree AIR e NIP dall'art. 3.3.1 delle NTA del PRG vigente;
- 3) a partire da appena 10 metri dai confini dell'area di progetto sarebbero presenti numerose abitazioni private oltre ad attività e servizi di vario genere.

Quanto ai rilievi sub. nn. 1 e 2 si osserva che l'impianto è un impianto produttivo; pertanto, lo stesso è sicuramente compatibile con la destinazione urbanistica dell'area del PRGC vigente che riconduce sia le aree classificate quali AIR sia i NIP tra gli "usi produttivi".

L'attività di trattamento rifiuti è un'industria insalubre di prima classe ai sensi del DM 5.9.1994 ciò, tuttavia, non ne preclude la possibilità di insediamento in area industriale previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 216 TULS, compresa nell'elenco delle autorizzazioni da rilasciare nell'ambito del presente procedimento, a mente del quale *"un industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere **permessa nell'abitato**, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per **l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato**".*

Del resto, si osserva che, con recente sentenza il TAR Salerno ha accolto il ricorso di una Società che si vedeva negata la compatibilità urbanistica di un impianto di recupero rifiuti, da insediare in un capannone già destinato ad opificio produttivo, per contrasto con il PUC che, in tale zona (zona urbanizzata recente multifunzionale - U2), non consentiva le attività produttive, inquinanti ed insalubri.

Il TAR sul punto ha accolto il ricorso osservando come *"l'art. 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 - secondo cui le Regioni "privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime" - enuncia un criterio, meramente preferenziale e non vincolante, di coerenza dell'ubicazione dell'impianto con il disegno urbanistico, da cui discende la necessità di una valutazione in concreto dell'area, che può anche condurre ad una collocazione contrastante con le previsioni urbanistiche. Di tal che, un impianto di trattamento e recupero di rifiuti, di qualunque tipo esso sia, può trovare localizzazione anche in una zona agricola, incombendo sull'amministrazione l'onere di individuare le specifiche ragioni di ostacolo alla sua ubicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 3202). A ciò si aggiunge che, ai fini urbanistici, l'immobile già presenta una destinazione d'uso produttiva, impressa col permesso in sanatoria n. 2/2008"* (TAR Salerno, n.1993/2022).

**Pertanto, applicando i ridetti principi al caso di specie, il termovalorizzatore oggetto del presente procedimento di PAUR ben potrebbe essere insediato nelle aree in questione atteso che le stesse hanno già destinazione industriale.**

Per mero scrupolo, comunque, si propone la variante del PRG vigente nella parte in cui esclude tra le destinazioni proprie delle aree AIR e NIP le attività *"non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti..."*.

In ogni caso si osserva che le "caratteristiche costruttive e dimensionali" non costituiscono, neppure ai sensi degli artt. del PRGC vigente, parametro per valutare la compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area.

Il PRGC prevede specifici indici edilizi da rispettare per l'edificazione e occorre fare riferimenti a quelli. Sul punto si rimanda ai documenti

- CAVA06V02F10GN10000AE001 – Norme tecniche di Attuazione – proposta variante,
- CAVA06V02F10GN10000CE003 – Relazione illustrativa e
- CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione urbanistica,

in cui sono indicati gli indici edilizi del PRG vigente e di quello adottato e in cui si evidenzia come il progetto presentato rispetti tali indici o come venga richiesta la variante per altri.

Quanto al rilievo sub. 3) si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 1.1.1 del presente Documento.

**C.** Il Comune, infine lamenta che il *"progetto in questione si pone in insanabile contrasto con la previsione di cui al punto 3.3.4 ... non avendo nella documentazione progettuale la proponente dimostrato di aver adottato alcuna cautela e tutela dell'incolumità del vicinato"*.

Come già riportato al punto precedente, le valutazioni condotte negli specifici studi allegati allo SIA (CAVA06V02F02GN10000AE002 - All. A – Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazioni delle ricadute e delle deposizioni al suolo, CAVA06V02F02GN10000AE005 - All. C Valutazione d'impatto sulla salute pubblica, CAVA06V02F04GN10000PE001 - All. H – Studio accumulo inquinanti coltivazioni, CAVA06V02F02GN10000AE004 - All. B – Valutazione previsionale di impatto acustico) dimostrano che

non ci sono impatti significativi nell'intorno dell'impianto ed in particolare in corrispondenza degli immobili citati nell'elaborato comunale.

Ad esempio, il progetto prevede il rispetto dei limiti emissivi previsti dalle BAT; in particolare i sistemi di abbattimento sono tali da poter rispettare, per polveri e NOx il valore inferiore del range delle BAT. Questo ha conseguenze sulle ricadute in aria e sulle massime deposizioni al suolo che come dimostrato dallo studio delle ricadute e delle deposizioni al suolo, dallo studio d'impatto sulla salute e dallo studio dell'accumulo degli inquinanti non sono significative e che pertanto non comportano impatti sulla salute della popolazione. Anche le emissioni di odori non sono significative perché i rifiuti sono stoccati e movimentati al chiuso sotto aspirazione: per tale aspetto si rimanda allo studio delle ricadute e delle deposizioni al suolo.

Inoltre, anche per quanto riguarda la matrice acqua è garantita l'assenza di rischi per la popolazione, a partire dal fatto che le aree sono impermeabilizzate e la gestione delle acque è tale da escludere potenziali impatti sulle acque superficiali e sotterranee. Anche considerando il potenziale impatto degli inquinanti emessi in atmosfera, ricadenti al suolo e, nel tempo, infiltratisi in falda, non vi è alcun effetto sui pozzi ad uso idropotabile dell'intorno come dimostrato dall'elaborato CAVA06V02F14GN10000CE003 - Relazione modello trasporto in falda.

Per quanto riguarda i potenziali impatti sul clima acustico, i risultati dello studio di impatto acustico dimostrano che non ci sono valori di immissione ed emissione di rumore superiori ai limiti. I macchinari, infatti, sono collocati all'interno di capannone e insonorizzati ove necessario.

Tutte le valutazioni fatte nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale e sopra descritte, costituiscono anche adozione di adeguate misure e tutele ai sensi dell'art. 216 T.U.LL.SS.

Si rimanda infine anche al documento CAVA06V02F00GN10000AE012 - Mitigazioni e compensazioni, in particolare al capitolo relativo alle mitigazioni dove sono stati descritti tutti gli accorgimenti progettuali atti a tutelare "l'incolumità del vicinato".

Si fa presente infine che l'elenco autorizzazioni, nulla Osta, Pareri ed Enti trasmesso nel Dicembre 2022 e l'avviso al pubblico trasmesso nel Febbraio 2023 sono stato aggiornati con l'inserimento esplicito dell'istanza di variante rispetto al PRG vigente e al PRG adottato.

Per il dettaglio delle varianti richieste si rimanda ai documenti:

- CAVA06V02F10GN10000CE003R00 - Relazione illustrativa Situazione urbanistica - istanza di variante PRGC Comune di Cavaglià
- CAVA06V02F10GN10000AA016 - Tav 45 PRGC Vigente - Proposta di variante
- CAVA06V02F10GN10000AA017 - Tav 46 PRGC Adottato - Proposta di variante
- CAVA06V02F10GN10000AE001 - Norme tecniche di Attuazione – istanza di variante PRGC Comune di Cavaglià
- CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione urbanistica

### 1.1.3 Ancora sulla variante al PRGC adottata

Il Comune lamenta che con riguardo alle aree classificate come NIP dal **PRG adottato** non siano stati presi in considerazione “*gli indirizzi e le strategie di azione di cui all’art. 6 delle NTA*” nonché non siano state previste le opere di mitigazione previste dall’art. 7 delle NTA del PRG adottato.

Quanto agli indirizzi e alle strategie di azione della progettazione previsti dall’art. 6 delle NTA si osserva che gli stessi non hanno carattere tassativo, ma in quanto “*indirizzi*” costituiscono elementi che i progettisti possono tenere in considerazione nella progettazione degli interventi.

Sul punto si osserva che l’impianto presentato dalla scrivente tiene in considerazione alcuni degli indirizzi progettuali di cui all’art. 6 cit.

In particolare:

- *l’inserimento di cortine/aree verdi come strumento di filtro visivo*: Il lotto è delimitato da alberature perimetrali che fungono da schermo visivo verso il contesto e da barriera sonora. Per una maggior dettaglio delle alberature previste vedere l’elaborato CAVP09O10000LDA0800505- Tav. 50 - Planimetria del verde - Individuazione essenze. Il progetto prevede inoltre l’inserimento di un’opera di ingegneria naturalistica, costituita da un rilevato a verde. La collina si estende lungo il fronte ovest dell’impianto, quello più sensibile a livello paesaggistico poiché più visibile dal centro storico di Cavaglià. La nuova collina diventa parte del paesaggio naturale rappresentando un nuovo elemento verde che scherma l’impianto con elementi vegetativi in continuità con i campi limitrofi. Sulla sommità della duna verranno posizionate componenti arbustive di prima grandezza, come ulteriore elemento che concorre alla realizzazione di una barriera vegetale,
- *Permeabilità dei suoli. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l’apporto idrico e quindi il sovraccarico delle reti centralizzate sotterranee, garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area)*: le aree in oggetto sono state progettate garantendo un livello di permeabilità del suolo >30% della superficie dell’area complessiva. Oltre al verde profondo, verificabile negli elaborati CAVP09O10000LDA0801501 - Tav. 52 fg.1 - Superficie permeabile;
- *tetti verdi per le coperture*: si prevede di utilizzare i tetti verdi che, oltre a migliorare la coibentazione e ridurre i tempi di corrivazione, migliorano l’inserimento paesistico; in particolare il tetto del volume dell’avanfossa, che per la sua geometria risulta visibile dalla distanza, è stato pensato come un dolce piano curvo verde;
- *utilizzo di colorazioni esterne dei nuovi fabbricati produttivi con tonalità scure e assimilabili a quelle prevalenti, nelle varie stagioni, nel contesto naturale circostante così come percepibile dalla viabilità principale, da punti e percorsi panoramici*: la scelta dei materiali tiene in considerazione l’inserimento paesaggistico, prevedendo due diverse cromie: il basamento degli edifici, che si relaziona con i colori della terra e con la presenza della collina verde, è stato pensato con cromie scure. La sommità dei volumi più alti è invece trattata con un policarbonato con una particolare finitura riflettente, che entra in rapporto con il cielo.

Analogamente, quanto alle misure di compensazione di cui all’art. 7 delle NTA del PRG adottato, si osserva come il progetto già prevede adeguate misure di compensazione per gli eventuali impatti ambientali e paesistici dell’impianto non già mitigati.



Il Proponente ha descritto in maniera globale e integrata le misure di mitigazione e compensazione nel documento CAVA06V02F00GN10000AE012 – All. U - Mitigazioni e compensazioni.

#### 1.1.4 Ulteriori omissioni sulle proposte di variante e sul PIP

Il Comune di Cavaglià con riguardo alla proposta di PIP presentata contesta:

- a) la mancata presentazione degli elaborati relativi al procedimento di VAS;
- b) l'inammissibilità della proposta di PIP in quanto incompatibile con le previsioni del PGT vigente e del PGT adottato;
- c) la proposta di A2A Ambiente di cedere le aree a standard.

Inoltre, vengono effettuati specifici rilievi di dettaglio sugli elaborati/previsioni della proposta di PIP presentata.

In termini generali preme osservare che, come già osservato in vista della predisposizione della bozza di convenzione del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) e nelle premesse della bozza di convenzione allegata alle integrazioni documentali di febbraio 2023, il procedimento edilizio relativo all'impianto si inserisce nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. n.152/2006, **la quale ha anche effetto di variante urbanistica automatica rispetto alla previsione dello strumento urbanistico comunale che impone lo strumento urbanistico esecutivo**, di talché, non sarebbe, a stretto rigore, necessario sottoscrivere, a valle del PAUR, anche la Convenzione urbanistica del PIP, atteso che la variante urbanistica potrebbe operare anche nei confronti della norma del PRG che subordina l'edificazione ad un Piano Attuativo quale è il PIP.

La scrivente ha protocollato la bozza di Convenzione relativa ad un Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) su espressa richiesta del Comune e, nonostante, l'effetto di variante urbanistica automatica dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 anche con riferimento alla norma di piano che prescrive il convenzionamento per l'edificazione dell'area.

#### **A tal fine, pertanto, la Scrivente formula ora espressa istanza di variante urbanistica.**

Si rimanda ai documenti CAVA06V02F10GN10000AE001 – Norme tecniche di Attuazione – proposta variante, CAVA06V02F10GN10000CE003 – Relazione illustrativa e CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione urbanistica, dove si richiede venga disposta la variante urbanistica anche con riferimento alla norma del PRG vigente e adottato che prescrive la predisposizione di un PIP per lo sviluppo dell'area.

**La formulazione di tale istanza di variante fermo quanto sopra, di seguito si riportano in modo analitico le risposte ai singoli rilievi contenuti nel paragrafo 1.1.4 del documento predisposto dall'Amministrazione Comunale.**

**Quanto al profilo sub. a)** si evidenzia come la proposta di PIP non sia soggetta a VAS né a verifica di assoggettabilità a VAS in forza di quanto previsto dall'art. 6, comma 12, D.Lgs. n.152/2006 nonché dall'art. 16, comma 12, L. n.1150/1942. Sul punto si rimanda a quanto osservato al successivo paragrafo 1.1.7.

**Quanto al profilo sub. b)** si rimanda a quanto osservato al paragrafo 1.1.3 che precede.

**Quanto al profilo sub. c)** si rimanda:

- ai documenti CAVA06V02F10GN10000AE001 – Norme tecniche di Attuazione – proposta variante, CAVA06V02F10GN10000CE003 – Relazione illustrativa e CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione urbanistica dove si richiede la variante urbanistica anche in riferimento alla norma di PRG del PIP;
- con specifico riguardo agli aspetti progettuali e di dettaglio si rimanda agli elaborati CAVA06V02F10GN10000AE001 – Norme tecniche di Attuazione – proposta variante e CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione urbanistica;
- con specifico riguardo alla possibile monetizzazione delle aree per standard urbanistici si allega elaborato CAVA06V02F10GN10000AE003 – Prospetto monetizzazione standard.

In relazione al reperimento degli standard, nella bozza di Convenzione, è prevista la cessione come da nuovo elaborato CAVA06V02F10GN10000AE002 – Allegato convenzione - Aree in cessione. Viene, inoltre, prodotto l'elaborato CAVA06V02F10GN10000AE003 - Prospetto monetizzazione standard, nel caso il Comune non accettasse la cessione.

Il Comune lamenta, inoltre, che con la proposta di variante presentata si chiede di variare un'area più vasta rispetto al progetto dell'impianto; in merito a questo punto, in allegato si trasmettono gli elaborati CAVA06V02F10GN10000AA016 – Tav 45 PRGC Vigente - Proposta di variante e CAVA06V02F10GN10000AA017 – Tav 46 PRGc Adottato - Proposta di variante dove è stata ripermetrata l'area per cui viene richiesta la variante, considerando le sole aree di impianto.

Rispetto invece alla pretesa incompatibilità dell'impianto con la previsione di cui all'art. 4.3.8 delle NTA del PRGC vigente, a mente del quale *"Intorno agli impianti di trattamento rifiuti ed alle discariche, anche se non individuati nelle planimetrie di P.R.G.I., e per un raggio di profondità di mt. 100,00, non sono ammessi interventi di nuova costruzione, **fatti salvi quegli interventi consentiti tramite procedure di deroga o riduzione delle fasce di rispetto**"* si osserva che il PAUR ricomprende anche l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 che rientra tra le procedure di deroga cui fanno riferimento le NTA del PRGC vigente e, pertanto, la realizzazione dell'intervento in oggetto, ancorché lo stesso ricada nel perimetro della fascia di rispetto, è comunque ammessa in quanto autorizzato tramite procedura di deroga.

Ad ogni buon conto si chiede di modificare le NTA del PRGc vigente in modo da prevedere espressamente che tra le procedure di deroga cui fa cenno l'art. 4.3.8 siano ricompresi tutti gli interventi di nuova costruzione la cui approvazione comporta per espressa previsione di legge variante agli strumenti urbanistici come meglio specificato nei documenti CAVA06V02F10GN10000AE001 – Norme tecniche di Attuazione – proposta variante, CAVA06V02F10GN10000CE003 – Relazione illustrativa e CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione urbanistica.



## 1.1.5 Le omissioni sulla pianificazione sovraordinata

### 1.1.5.1 Piano Paesaggistico Regionale

Il Comune osserva che il progetto presentato dalla Scrivente non sarebbe compatibile con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con il Piano Paesistico Regionale (PPR) in quanto l'area di impianto, classificata tra le "insule specializzate" non rispetterebbe quanto previsto dagli artt. 37 e 39 del PPR che detta indirizzi e direttive per la pianificazione settoriale e locale.

Nel PPR al punto 39.2.a si persegue l'obiettivo di "*localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale sugli attuali contesti*".

In via preliminare si osserva che il sito oggetto dell'intervento come sopra già descritto è localizzato in un'area avente destinazione industriale, già oggetto di una precedente urbanizzazione di tipo industriale e, comunque, collocato all'interno di un comparto produttivo esistente.

Più nel dettaglio, per rispondere agli indirizzi di cui agli artt. 37 e 39 delle NTA del PPR, si fa presente che, come già risposto alla questione n. 1.1.3, per l'impianto in questione sono stati considerati i seguenti indirizzi progettuali come misure di mitigazione paesaggistico-ambientale:

- *l'inserimento di cortine/aree verdi come strumento di filtro visivo,*
- *Permeabilità dei suoli*
- *Tetti verdi per le coperture*
- *Utilizzo di colorazioni esterne dei nuovi fabbricati produttivi con tonalità scure e assimilabili a quelle prevalenti, nelle varie stagioni, nel contesto naturale circostante così come percepibile dalla viabilità principale, da punti e percorsi panoramici*

Ulteriori misure di compensazione per gli eventuali impatti ambientali e paesistici dell'impianto non già mitigati come sopra, sono descritte in maniera globale e integrata nel documento CAVA06V02F00GN10000AE012 – All. U - Mitigazioni e compensazioni.

Nel sito sono presenti delle abitazioni sparse, come evidenziato nell'elaborato CAVA06V02F10GN10000AA018 – Planimetria analisi del contesto, ma queste abitazioni nascono come residenze a supporto dell'attività produttiva e artigianale, mentre non è presente un vero tessuto residenziale né, tanto meno, l'area ha destinazione urbanistica residenziale. Ciò, pertanto, non costituisce elemento escludente ai fini della localizzazione dell'impianto in questione.

In altri termini, la **presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche, estremamente limitata** nella fascia di 500 metri dal perimetro dell'impianto, non è idonea ad escludere la possibilità di insediamento del termovalorizzatore, ma comporta solamente la necessità di assumere accorgimenti progettuali e necessarie misure compensative. Sul punto si rimanda a quanto già osservato con riguardo alla questione 1.1.1.


A ciò si aggiunga che nell'area di intervento sono presenti numerose attività estrattive di cui il PRGC adottato consente addirittura l'ampliamento. La presenza di tali attività estrattive in espansione rappresenta un elemento che ha fortemente impoverito il contesto ambientale-paesaggistico e ciò

evidenzia l'incoerenza tra la situazione di fatto dell'area in cui si intende realizzare il termovalorizzatore con la descrizione dell'area stessa contenuta nel documento del Comune.

L'intervento proposto, pertanto, non degrada l'area in cui lo stesso verrà inserito bensì si pone come elemento di riqualificazione della stessa andando a riqualificare un'area dismessa anche per effetto degli interventi di mitigazione sopra citati (e di cui si dirà) e, comunque, non prevede alcun consumo di suolo, andando ad insistere su un'area già totalmente industrializzata.

Si osserva come l'inserimento in progetto dell'opera di ingegneria naturalistica, costituita da un rilevato a verde che si estende lungo il fronte ovest dell'impianto, quello più sensibile a livello paesaggistico poiché più visibile dal centro storico di Cavaglià, mitiga l'inserimento paesaggistico dell'opera: la nuova collina diventa parte del paesaggio naturale rappresentando un nuovo elemento verde che scherma l'impianto con elementi vegetativi in continuità con i campi limitrofi. Sulla sommità della duna verranno posizionate componenti arbustive di prima grandezza, come ulteriore elemento che concorre alla realizzazione di una barriera vegetale.

Infine, in merito al vincolo paesaggistico *ex lege* per l'area boscata in corrispondenza dell'ambito B del progetto, fermo tutto quanto osservato nei precedenti documenti in ordine al concreto stato dell'area che non presenta più alcun bosco con conseguente venir meno del vincolo stesso, si fa presente che il tracciato del cavidotto di collegamento tra il termovalorizzatore e la sottostazione è stato variato per non interferire con tale vincolo, come alla Fig. 2.2.1.1.b del SIA, tali opere interesseranno solamente strade asfaltate escludendo, di fatto, il coinvolgimento di aree vegetate. Per maggior chiarezza si mostra la variazione del tracciato (in rosso), confrontando la Figura 2.2.1.1.b del SIA nella versione di Dicembre 2022 (a sinistra) e l'aggiornamento attuale (a destra):



Tale modifica è stata recepita negli elaborati di progetto:

- CAVA06V02F16GN10000CA001 - Elettrodotto AT – Corografia
- CAVA06V02F16GN10000EA012 - Elettrodotto AT - Planimetria Mappa Catastale con DPA
- CAVA06V02F16GN10000EA013 - Elettrodotto AT - Planimetria Mappa Catastale con API
- CAVA06V02F16GN10000EA014 - Elettrodotto AT - Planimetria su CTR con attraversamenti

### 1.1.5.2 Piano Territoriale Provinciale

Il Comune lamenta che il progetto non sia compatibile con quanto previsto dall'art. 3.6, commi 6 e 9 del PTP atteso che nella ricostruzione comunale la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti oggetto del presente procedimento autorizzativo sarebbe *"collocato a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro di aree residenziali e a 200 metri dai punti di approvvigionamento ad uso idropotabile"* e *"aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani)"*.

Per i primi due punti, si rimanda a quanto osservato al paragrafo 1.1.1 del presente documento e alla giurisprudenza ivi citata.

In merito al vincolo paesaggistico *ex lege* per l'area boscata in corrispondenza dell'ambito B del progetto, si fa presente che il tracciato del cavidotto di collegamento tra il termovalorizzatore e la sottostazione è stato variato per non interferire con l'area sottoposta a tutela.

Inoltre, il Comune lamenta la non compatibilità dell'impianto con quanto previsto dall'art. 3.6 comma 6 PTP sotto il profilo della tutela dei prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n.2092/91/CEE atteso che *"il Comune di Cavaglià ha istituito il marchio definito 'Denominazione Comunale di Cavaglià' proprio allo scopo di valorizzare le produzioni agro-alimentari dell'area di particolare pregio; ad appena 1 km dall'area di progetto, è collocata inoltre la già richiamata area DOP del Riso di Baraggia"*.

Sul punto basti considerare che il marchio definito 'Denominazione Comunale di Cavaglià non rientra tra gli strumenti di tutela delle produzioni agricole e delle aree agricole destinate alle tecniche di agricoltura biologiche cui fa riferimento l'art. 3.6 comma 6 del PTP.

La sussistenza della De.Co, pertanto, non costituisce elemento escludente rispetto alla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti quale quello di specie.

Peraltro, si osserva che il marchio De.Co del Comune di Cavaglià è stato istituito nel 2013 e successivamente a tale istituzione sono stati autorizzati in Comune di Cavaglià numerosi ulteriori impianti industriali e di trattamento rifiuti nel medesimo Comune relativamente ai quali l'esistenza del marchio De.Co non ha costituito impedimento al rilascio dell'autorizzazione.

Quanto, poi, alla denominazione DOP del Riso di Baraggia si rimanda a quanto riscontrato alla questione n. 53 nel documento di risposte alle richieste di integrazioni della Provincia e al documento CAVA06V02F04GN10000PE001 - All. H al SIA: Studio accumulo inquinanti coltivazioni.

Infine, il Comune lamenta il fatto che il progetto sarebbe in contrasto con il PRUIS Valledora di cui all'art. 6.1. delle NTA, punto 8, delle NTA del PTCP ancorché lo stesso non sia ancora attuato che

prevedono un progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale dell'area per il riequilibrio delle risorse naturali e ambientali.

Si specifica che la mancata attuazione dello stesso impedisce di dare allo stesso rilevanza nell'ambito del presente procedimento.

Occorre osservare peraltro, come non vi siano norme/criteri localizzativi che impediscano la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti in aree ricomprese nei PRUIS.

Ad ogni modo si fa presente che tra le compensazioni valutate nell'ambito del documento "CAVA06V02F00GN10000AE012 – All. U - Mitigazioni e compensazioni" si annoverano numerosi interventi che **sono coerenti e ben si inseriscono**, nonostante la stessa non sia ancora attuata, **negli indirizzi della pianificazione provinciale succitata**. Si evidenzia come tra gli interventi di mitigazione e compensazione sia prevista:

- Riqualificazione archeologica dell'area del Chioso, sulla scorta dell'esigenza rilevata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. N. 0017854 del 07/08/2023, che ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione del contesto paesaggistico e culturale di inserimento
- Progetto di riqualificazione e conservazione di un molinetto nel Comune di Cavaglià (All.P al SIA - CAVA06V02F05GN10000AE004, Progetto di riqualificazione e conservazione molinetto)
- Disponibilità alla sottoscrizione di convenzioni con Enti Gestori dell'infrastruttura stradale, per il finanziamento di interventi manutentivi sulle strade più percorse dai mezzi in ingresso/uscita dall'impianto, ovvero via Abate Bertone e la SP 143 da via Abate Bertone al casello autostradale.

Il Proponente, peraltro, specifica, come richiamato in Relazione tecnica, che la progettazione è stata orientata al rispetto delle caratteristiche di pregio e fragilità che connotano l'area della Valledora. Inoltre, in fase di ingegneria esecutiva saranno adottate misure specifiche per gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi previste per l'area della Valledora di cui al par. "5.2. Approfondimento sulla tutela della risorsa idrica" della D.G.R. del 12-11-2021, n. 18-4076 "Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 06-07-2018", secondo i criteri esplicitati al paragrafo 14.14 della Relazione Tecnica "*Misure specifiche per la tutela della risorsa idrica*".

### 1.1.5.3 Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e Piano di Tutela delle Acque

Si rimanda a quanto osservato al paragrafo 1.1.1 del presente documento.

L'art. 3.6 comma 6 delle NTA del PTP subordina l'ubicazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti alla considerazione di una serie di elementi territoriali e ambientali sensibili. Come evidenziato, anche nell'elaborato "CAVA06V02F10GN10000CA002, Tav. 77 - Planimetria di analisi del contesto" non si ravvedono criticità nella posizione individuata per l'impianto oggetto della presente istanza.

In merito ai fattori preferenziali, escludenti e penalizzanti previsti dalla Programmazione Provinciale, si rimanda al quadro programmatico del SIA (e in particolare al paragrafo 2.1.2.3.1) per la loro valutazione.

#### 1.1.5.4 Piano Regionale dei Rifiuti Speciali

In merito alla mancata coerenza del progetto con il capitolo 8 del PRRS, si rimanda a quanto osservato al paragrafo 1.1.1 del presente documento ed al capitolo 2.1.2.2.1 del SIA, dove si analizzano i rapporti con il progetto.

#### 1.1.6 Omessa valutazione d'insieme del complesso impiantistico

In merito alla richiesta di una valutazione di impatto ambientale di tipo complessivo che tenga conto dell'effetto cumulativo dei singoli progetti frazionati, come già riportato nella risposta alla Questione n. 10 della Provincia di Biella, nello Studio di Impatto Ambientale sono stati stimati gli impatti ambientali complessivi, secondo le informazioni richieste all'art. 22 c.3, connessi alla totalità degli impianti in esercizio/autorizzati/da autorizzare del Proponente nel sito di Cavaglià nonché quelli determinati dagli impianti esistenti/autorizzati posti nelle vicinanze del sito di progetto ed indicati dalla stessa Provincia di Biella e di Vercelli. In tal modo, contrariamente a quanto osservato, si è avuta una visione d'insieme dell'intero Polo impiantistico di Gerbido, comprensivo dei relativi sviluppi autorizzati ma non ancora realizzati e da autorizzare.

Il SIA e relativi allegati sono stati aggiornati considerando anche gli effetti cumulati indotti dall'esercizio dell'impianto in progetto, degli altri impianti di A2A Ambiente e di quelli indicati dalla Provincia di Biella e Vercelli.

#### 1.1.7 Omesso svolgimento della procedura di VAS sul PIP presentato

Il Comune di Cavaglià contesta che la proposta di Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) allegata alle integrazioni documentali presentate in data 09/02/2023 non sia accompagnata dagli elaborati relativi al procedimento di VAS per tale Piano.

La Proponente, come meglio indicato al paragrafo 1.1.4 del presente documento ha formalizzato istanza perché contestualmente all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006, venga disposta apposita variante urbanistica:

- con riguardo al PRGC vigente, volta a stralciare l'area su cui dovrà essere realizzato il termovalorizzatore dalle aree soggette a PEC;
- con riguardo al PRG adottato, volta a stralciare l'area su cui dovrà essere realizzato il termovalorizzatore dalle aree soggette a PIP.

**L'accoglimento dell'istanza di variante esclude in radice ogni contestazione in ordine alla mancanza del procedimento di VAS/verifica di assoggettabilità a VAS riguardo alla proposta di PIP presentata**, a seguito di espressa richiesta dell'Amministrazione comunale, unitamente alle integrazioni documentali protocollate in data 09/02/2023.

Ad ogni buon conto, per mero tuziorismo, si osserva come considerati (i) la presente procedura autorizzativa nel quale si inserisce la proposta di PIP a suo tempo presentata e (ii) il contesto pianificatorio in cui la stessa si innesta non sarebbe stato in ogni caso necessario effettuare né il procedimento di VAS relativamente a tale Piano né il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.



L'art. 6, comma 12, D.Lgs. n.152/2006 esclude la necessità di effettuare la VAS nel caso di "provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante" rispetto ai piani urbanistici vigenti e, comunque, "per la localizzazione delle singole opere".

Il procedimento di PAUR in corso è finalizzato alla localizzazione di una singola opera ed, inoltre, ricomprende l'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n.152/2006 il cui rilascio costituisce variante urbanistica ove necessario per espressa previsione normativa.

Il PIP presentato rientra nell'esenzione di cui all'art. 6, comma 12, cit. e non necessita della VAS.

Del resto il PIP presentato è finalizzato *esclusivamente* all'insediamento dell'impianto oggetto del presente procedimento di PAUR, cosicché gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale, i quali come noto costituiscono oggetto di valutazione in sede di VAS, del PIP presentato (che, si ribadisce, ha ad oggetto unicamente l'impianto oggetto del PAUR) sono già oggetto di scrutinio e valutazione all'interno del procedimento di PAUR senza necessità di effettuare un distinto e separato procedimento di VAS che si tradurrebbe in una duplicazione delle valutazioni degli aspetti ambientali e di tutela del patrimonio culturale con un evidente inammissibile aggravamento procedimentale.

Quanto sopra già basterebbe a evidenziare la non necessità di effettuare la VAS per il PIP presentato.

Si aggiunge, inoltre, che l'art. 16, comma 12, L. n.1150/1942 prevede che non è necessaria la VAS, né la verifica di assoggettabilità a VAS, nei casi di piani attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora il piano (i) non comporti variante e (ii) lo strumento sovraordinato definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Di fatto, il citato art. 16, comma 12, cit. prevede che i piani urbanistici attuativi non siano sottoposti a VAS, qualora non comportino variante urbanistica purché il piano urbanistico sovraordinato, di cui i primi costituiscono attuazione, sia già stato oggetto di VAS.

Tale previsione viene ripresa in termini analoghi dalla L.R. n.56/1977 che, all'art. 40, comma 7, prevede che "non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste".

Il PIP presentato a seguito di espressa richiesta dell'amministrazione comunale (cfr. richiesta integrazioni documentali prot. n° 115/2023 in data 05/01/2023) viene proposto in attuazione delle previsioni del PRG adottato relativamente al quale è stato già avviato il procedimento di VAS, di talché, nella misura in cui il PIP è attuazione del PRG adottato, si rientra in tale casistica essendo stata esperita apposita procedura di VAS relativa al PRG adottato. Conseguentemente il Piano attuativo presentato non necessita di un ulteriore procedimento di VAS.

Si aggiunge, infine, che come già evidenziato nel documento CAVA06V02F10GN10000CE001 – Relazione Urbanistica, l'area oggetto di intervento è stata già oggetto di pianificazione attuativa essendo stata siglata in data 14.4.1995 la convenzione di Piano Esecutivo Convenzionato tra il Comune di Cavaglià e la Ditta "Zincoelere-s.r.l." avente ad oggetto l'area industriale di via Bertone sita in Comune di Cavaglià (convenzione Ex Zincoelere).

Come indicato nella citata Relazione Urbanistica (cfr. Estratto Variante PRG Tavola P05: Destinazioni d'uso dell'intero territorio comunale – VARIANTE; pag. 34), anche il PRG Adottato dà atto del fatto

che l'area è già stata oggetto di pianificazione attuativa (l'area viene indicata tra le aree oggetto di strumenti urbanistici esecutivi in fase di attuazione: SUE 03) di talché rispetto all'area individuata per la realizzazione dell'impianto è già vigente un PIP convenzionato, di talché sono già stati individuati (e valutati) i dati planivolumetrici e gli indici dell'area.

Pertanto, anche sotto tale aspetto, emerge come la proposta di PIP a suo tempo allegata non necessita dell'avvio del procedimento di VAS.

### 1.1.8 Erronea definizione dell'installazione soggetta ad AIA

Il Comune di Cavaglià nella richiesta di integrazioni e chiarimenti lamenta il mancato inquadramento all'interno di un'unica autorizzazione integrata ambientale del termovalorizzatore e del vicino impianto di trattamento FORSU, in fase di avviamento e gestito dallo stesso Proponente, in quanto sua attività accessoria.

Come noto, il D. Lgs. n. 152/2006 definisce l'"autorizzazione integrata ambientale" come **"il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio"** (art. 5, comma 1, lett. o-bis)).

L'"installazione" è poi definita come l'"unità tecnica permanente, in cui sono svolte **una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda** e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento; è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore" (art. 5, comma 1, lett. i-quater)).

Dal mero tenore letterale di queste definizioni si desume che un'autorizzazione integrata ambientale può autorizzare tanto l'"installazione", come definita nei termini anzidetti, quanto una singola parte di essa, vale a dire una singola attività tra quelle elencate all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006. La precisazione di cui all'ultimo periodo della definizione di "autorizzazione integrata ambientale" lascia ad intendere che diverse parti di una installazione possono essere oggetto di distinte autorizzazioni – tanto nel caso esse siano esercite da diversi gestori, quanto, a maggior ragione, nel caso il gestore sia il medesimo – purché le relative autorizzazioni integrate ambientali siano opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Quanto al concetto di accessorialità, è il caso di ricordare che la Circolare del MASE n. 22295/GAB del 27/10/2014, recante le *Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46*, ha precisato che costituisce attività accessoria, tecnicamente connessa ad un'attività principale soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (il cui esercizio potrà e dovrà essere disciplinato con l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per quest'ultima) una attività:

- svolta nello stesso sito dell'attività principale soggetta ad autorizzazione integrata ambientale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di

infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale – con la precisazione che, a tal fine, *"non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc...) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito"* – e

- le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC) – con la precisazione che, in tale ipotesi, *"nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione"*.

Tutto ciò posto, si evidenzia che l'impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) ed il progettato impianto di termovalorizzazione costituiscono due unità certamente distinte tra loro (peraltro anche fisicamente separate, in quanto è frapposto uno stabilimento terzo e una strada), ciascuna autonomamente qualificabile come attività IPPC ai sensi dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006. In definitiva, nessuna delle due è accessoria rispetto all'altra nei termini anzidetti né comunque sussistono elementi di connessione tecnica. I due impianti sono destinati a condividere unicamente la tubazione interrata per la cessione di calore dall'impianto in progetto all'impianto FORSU ma la fermata di uno non determina la fermata dell'altro (ad esempio l'impianto FORSU potrà accendere le caldaie nel caso di fermo impianto del termovalorizzatore senza subire arresti). E, come sopra illustrato, è facoltà del gestore tenere separate due attività principali, entrambe soggette ad autorizzazione integrata ambientale sotto distinti profili, purché venga assicurato il coordinamento tra le autorizzazioni. In particolare, se l'impianto in oggetto verrà autorizzato, la Società procederà a presentare apposita istanza di modifica dell'AIA dell'impianto FORSU, per la cui istruttoria comunque l'AC già dispone delle informazioni necessarie.

### 1.1.9 Omessa valutazione degli impatti cumulativi

Si rimanda alla questione 1.1.6. del presente documento ed alla questione 10 della Provincia di Biella, dalla quale si evince che la valutazione degli impatti ambientali condotta è stata estesa sia ai progetti esercizio/autorizzati/da autorizzare del Proponente nel sito di Cavaglià nonché quelli determinati dagli impianti esistenti/autorizzati posti nelle vicinanze del sito di progetto ed indicati dalla stessa Provincia di Biella e di Vercelli.

La scelta degli impianti è ricaduta sulle attività individuate esplicitamente dalle AC coinvolte, Provincia di Biella e Vercelli (questione 10 Prov. Di Biella), a seguito di apposita richiesta di accesso agli atti effettuata dal Proponente in data 16/10/2023.

In merito agli aspetti evidenziati, emissioni in atmosfera, traffico indotto ed impatto sanitario si può concludere che non vi sono impatti significativi aggiuntivi sull'ambiente e la popolazione a seguito dell'entrata in funzione del progetto.



### 1.1.10 Omessa valutazione di impatto sanitario (VIS)

Il progetto proposto, ai sensi della normativa vigente, è stato sottoposto da A2A Ambiente s.p.a. a Valutazione di Impatto Ambientale la quale, come noto, costituisce il processo che comprende l'elaborazione, la presentazione e la valutazione dello Studio predisposto dal proponente e relativo ai possibili impatti ambientali del progetto. Secondo l'art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 152/2006 gli "impatti ambientali" oggetto della valutazione in parola sono gli "effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: **popolazione e salute umana**; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati", ivi inclusi "gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo".

Il progetto non è soggetto a valutazione di impatto sanitario, dovuta, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006, unicamente per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II.

L'affermazione che "Nello studio di impatto ambientale di A2A Ambiente è completamente assente una valutazione dello stato di salute ante-operam" è palesemente errata.

La relazione di A2A contiene una dettagliata valutazione dello stato di salute *ante operam* del territorio interessato dalle emissioni dell'impianto in valutazione effettuata con i dati di mortalità del periodo 2015-2019: a detta valutazione (riportata anche nella nuova versione del documento "CAVA06V02F02GN10000AE005 - Allegato C: Valutazione d'impatto sulla salute pubblica") si rimanda. Peraltro, gli elementi di rilievo dello stato di salute ante operam relativi alle patologie del sistema circolatorio ed a quelle dell'apparato respiratorio sono già stati riportati tal quali nella risposta alla questione 55 della Provincia di Biella.

Giusto *ad abundantiam* si ricorda che anche l'Organismo Pubblico Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica (OPCI) nella sua relazione finale già in precedenza citata ha di fatto riconosciuto la presenza di tale valutazione avendo scritto che è stata presentata "una documentazione concernente lo stato di salute della popolazione residente intorno all'impianto. Questa documentazione è stata da parte di questo OI valutata ed utilizzata per formulare le risposte ai quesiti anche di altre Organizzazioni" (OPCI: Pag. 55).

Non bastasse, è lo stesso documento del Comune di Cavaglià che, in evidente contrasto con quanto affermato dal Comune a pag. 45, cita esplicitamente a pag. 95 la valutazione dello stato di salute ante operam effettuata dal Proponente ("Parag. 5. Valutazione dello stato di salute *ante operam* della popolazione potenzialmente esposta") e ne effettua una lettura critica.

Per quanto riguarda le criticità segnalate dall'Organismo Collegiale si veda quanto già esposto nella risposta alla Questione 55 della Provincia di Biella a proposito delle patologie cardiocircolatorie e respiratorie, mentre per la richiesta di procedere a nuove analisi da effettuarsi con altro riferimento, e cioè usando come dati di riferimento non quelli della Regione Piemonte ma quelli delle province di Biella e Vercelli, si segnala che si è già proceduto in tal senso nella relazione "CAVP09O10000GAA0600901 Allegato C: Valutazione d'impatto sulla salute pubblica" del 28 novembre 2022 depositata nell'ambito dell'istanza di VIA (si veda anche la nuova versione (rev.1) del

documento "CAVA06V02F02GN10000AE005 -Allegato C: Valutazione d'impatto sulla salute pubblica"), di cui si è dato conto nella risposta alla questione 55 della Provincia di Biella a proposito dei risultati riferiti alle patologie cardiocircolatorie e respiratorie.

Per quanto riguarda le conclusioni radicali a cui è giunta l'associazione Medici per l'Ambiente (ISDE), premesso che il Position Paper dell'Associazione Italiana di Epidemiologia citato rappresenta una legittima presa di posizione di una associazione scientifica, ma non fa parte delle Linee Guida in vigore, premesso altresì che non è previsto nelle Linee Guida in vigore che il Proponente, per valutare lo stato di salute ante operam o per condurre una valutazione di impatto sulla salute, debba "effettuare un biomonitoraggio sui gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, malati cronici)", la valutazione di impatto sanitario per l'opera in valutazione è compito precipuo del Proponente, e non esiste alcuna norma che indichi che tale compito debba essere affidato ad altro Ente, e nella fattispecie ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

[Nota Bene. Nelle Linee Guida in vigore il biomonitoraggio è citato solo nel capitolo intitolato "Monitoring", ed è citato nel modo che segue: *"Va sottolineato che la valutazione finale potrebbe evidenziare la necessità di predisporre anche un biomonitoraggio di popolazione per misurare la dose interna all'organismo delle sostanze di interesse tossicologico per le quali è stato ritenuto necessario controllare l'andamento e l'intensità dell'esposizione"*. Nessuna indicazione viene fornita in merito alla necessità che per valutare lo stato di salute ante operam o per condurre una valutazione di impatto sulla salute debba essere condotto un biomonitoraggio di popolazione.]

Per quanto riguarda la situazione meteorologica del modello di dispersione degli inquinanti, tale osservazione è stata recepita all'interno del documento dell'Allegato A allo SIA che è stato rimesso in rev.1 (CAVA06V02F02GN10000AE003 - All.A-RI). Infatti, per la caratterizzazione meteorologica e per la ricostruzione del campo di vento 3D, oltre alle centraline ARPA più vicine, è stata considerata anche la centralina meteo di Cavaglià di proprietà di A2A Ambiente.

Infine, in merito all'osservazione sulla mancata valutazione dell'impatto indiretto sulla salute legato alle emissioni dell'impianto sulle coltivazioni e sugli allevamenti, si fa presente che anche questa è superata in quanto con l'istanza di PAUR di dicembre 2022 era stato presentato uno studio sull'accumulo degli inquinanti nelle coltivazioni CAVP09O10000PET1400101\_All.H-Studio inquinanti, che viene presentato in revisione con le presenti integrazioni, si veda il documento CAVA06V02F04GN10000PE001 - All.H- Studio accumulo inquinanti coltivazioni.

### **1.1.11 Omissioni relative alla domanda di trattamento esistente e analisi merceologica dei rifiuti**

Le motivazioni che hanno portato la società A2A Ambiente S.p.A. a proporre un impianto come quello in oggetto derivano da un'analisi approfondita relativamente alla produzione, all'interno della Regione Piemonte, di rifiuti speciali potenzialmente conferibili all'impianto in esame che dimostra come lo stesso sia anche in grado di garantire il miglior trattamento disponibile in termini di sostenibilità per i rifiuti prodotti in Regione. In tale analisi sono stati affrontati alcuni aspetti di seguito descritti in dettaglio.

#### **1. Assenza di impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali in Regione Piemonte**

La capacità di recupero energetico presente in Regione Piemonte non è sufficiente a garantire il trattamento dei rifiuti speciali qui prodotti. Tale conclusione è fornita dall'analisi della Deliberazione n. 12 del 7/12/2023 della ATO-R con cui è stata approvata la programmazione per l'anno 2024 dei flussi di rifiuti urbani in ingresso al Termovalorizzatore TRM. La potenzialità di trattamento prevista per il 2024 è pari a 580.000 tonnellate.

La stima del fabbisogno totale di smaltimento dell'Ambito Torinese (somma di RUR e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) è quantificabile in circa 447.000 t.

Tenuto conto delle richieste pervenute e dell'istruttoria di ATO-R, la stima dei quantitativi conferibili all'impianto TRM dei RUR raccolti nei territori degli ambiti regionali richiedenti è quantificabile per il 2024 in circa 85.000 t. La somma di RUR e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'Ambito (447.000) e RUR delle altre province del Piemonte (85.000 t) ammonta a circa 532.000 tonnellate.

Tenuto conto, inoltre, delle ulteriori richieste pervenute (si veda tabella tab. 6 della Delibera n.12 ATO del 07/12/2023), la stima del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nella Regione e conferibili all'Impianto TRM, risulta pari a ulteriori 14.000 t.

**Pertanto, la stima del fabbisogno complessivo di smaltimento della Regione Piemonte presso l'impianto TRM per i flussi di urbani e di quelli derivati dal loro trattamento, ammonta complessivamente a 546.000 tonnellate, ne deriva pertanto una capacità residua da poter astrattamente dedicare al trattamento di rifiuti speciali di soli 34.000 t, insufficiente a soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi piemontesi, se non attraverso le discariche oppure fuori regione o addirittura all'estero, aggravando la situazione attuale che già vede l'invio in discarica o fuori regione di diversi quantitativi di rifiuti.**

## 2. Presenza di elevati flussi di rifiuti speciali conferiti in discarica ed esportati fuori Regione

Dal rapporto rifiuti speciali ISPRA 2023 si deduce che nel 2021 in Piemonte sono stati conferiti in discarica 195.473 t di rifiuti speciali non pericolosi (non derivanti da urbani).

Nel Piano Regionale di Rifiuti Speciali adottato nel 2023 viene dettagliato, inoltre, per alcuni Codici EER, il quantitativo dei rifiuti inviati a discarica e, in particolare: 82.000 t di rifiuti con codice EER 191212, 44.000 t di rifiuti con codice EER 030307, e 38.000 t di rifiuti con codice EER 191204, per un totale di circa 164.000 t. I codici EER indicati sono tra quelli che il proponente intende sottoporre a trattamento nel proprio impianto, allo scopo di valorizzarne il contenuto energetico disponibile, laddove evidentemente non sia più possibile il recupero di materia. Risulta quindi immediatamente evidente come per tali flussi, l'impianto proposto risulta essere la migliore soluzione in termini di gerarchia di trattamento più prossima al luogo di trattamento disponibile in Regione.

Dal Rapporto ISPRA emerge, poi, che nel 2021 sono stati inoltre esportate 138.000 t di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente (oltre 70.000 t) da rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti.

Sommando pertanto questi due flussi di rifiuti prodotti a livello regionale e oggi inviati a discarica oppure fuori Regione, si ottiene un quantitativo di oltre 302.000 t/a di rifiuti per i quali il destino nell'impianto proposto non solo consente un recupero rispetto allo smaltimento, ma rappresenta altresì la miglior soluzione più prossima al luogo di produzione.

### 3. Prossimità ai luoghi di produzione rifiuti

Come meglio dettagliato nel §1.1 del SIA, considerate le quantità di rifiuti prodotte nella macro provincia del nord-est (BI, VC, NO, VB) e il fabbisogno proveniente anche dalla Provincia di Torino, la posizione dell'impianto di Cavaglià è geograficamente baricentrica per soddisfare le esigenze delle aziende del nord del Piemonte.

Pur ritenendo che non vi sia necessità di fornire contezza sui flussi, la Società ha svolto accurate ricerche sul territorio individuando diverse aziende nella Regione Piemonte che hanno formalizzato l'interesse a conferire i rifiuti al termovalorizzatore di Cavaglià e che, attualmente, inviano gli scarti della propria produzione a impianti distanti (ad es. fuori regione o addirittura all'estero) oppure in discarica. Le sole necessità di tali aziende sono tali da soddisfare quasi completamente la potenzialità impiantistica prevista.

Da queste società A2A Ambiente ha ottenuto le lettere di intenti. Tali aziende sono ubicate sul territorio regionale in diverse province: A2A Ambiente ha misurato la distanza su strada percorsa da tali potenziali conferitori fino all'impianto di Cavaglià, pesando le suddette distanze con il quantitativo annuo di rifiuti indicato sulle lettere di intenti. La distanza media ponderale è risultata essere pari a circa 64 km.

A titolo di confronto A2A Ambiente ha calcolato tali distanze medie ponderali anche per altri impianti di termovalorizzazione che gestisce direttamente. Sulla base dei conferimenti di rifiuti degli anni 2022 e 2023, si sono ottenuti valori compresi tra 60 e 70 km. Va considerato che tali impianti ritirano anche molti rifiuti urbani che, avendo tipicamente una provenienza più ravvicinata rispetto a quella dei rifiuti speciali, riducono sensibilmente la suddetta media ponderale. Pertanto, la localizzazione prevista per l'impianto di Cavaglià, confrontata con le realistiche aree di produzione dei rifiuti, è del tutto comparabile con quella degli altri impianti simili ubicati sul territorio nazionale.

In riscontro a quanto osservato dal comune di Cavaglià in merito al rapporto del progetto con gli obiettivi e le azioni del PRRS approvato con DCR n. 253-2215 del 16/01/2018 si rimanda al §2.1.2.2.1 dello SIA in cui sono stati analizzati i rapporti del progetto con obiettivi e azioni sia del PRRS vigente (DCR n. 253-2215/2018) sia di quello adottato con D.G.R. n. 14-7109 del 26/06/2023.

Per ulteriori dettagli in merito a quanto esposto al presente paragrafo si rimanda al riscontro dato alle Questioni n. 1, 2 e 3 della Provincia di Biella ed ai capitoli cfr. 1.1 Motivazioni del progetto, 2.1.2.2.1, 3.2.2. e 3.2.3. dello Studio di Impatto Ambientale revisionato CAVA06V02F02GN10000AE002 – SIA.

#### **1.1.12 Omessa valutazione delle alternative**

Si rimanda a quanto già risposto alla Questione n. 34 della Provincia di Biella ed al capitolo 3.2.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato CAVA06V02F02GN10000AE002 – SIA, per la valutazione delle alternative progettuali localizzative.

Per le alternative tecnologiche progettuali si rimanda alla risposta alla questione n.35 della Provincia di Biella.

### 1.1.13 Omessa valutazione del progetto di parco vacanze

Il progetto del "villaggio vacanze" non risulta sia ancora stato presentato e non ha iniziato l'iter approvativo.

Non è, infatti, tra i progetti che la Provincia di Biella ha indicato di valutare come impatti cumulativi a seguito di esplicita richiesta del Proponente.

Si segnala, peraltro, che la realizzazione di un villaggio avrà anch'esso un impatto ambientale e che dovrà essere valutato, soprattutto ad esempio per quanto riguarda il consumo di suolo.

Tuttavia, già oggi la presenza di diversi impianti di trattamento rifiuti e complessi industriali non pare abbia ostacolato l'ideazione del progetto di valorizzazione turistica indicato, pertanto non si ritiene che l'aggiunta di un moderno impianto possa intervenire ora.

Per gli aspetti legati al turismo, in generale, si rimanda alla relazione apposita CAVA06V02F13GN10000AE001 – All. T - Relazione impatti sul turismo che approfondisce il tema concludendo come, da un lato la presenza dei termovalorizzatori non riduce il flusso turistico, dall'altro lato anzi può essere un importante attrattore di turismo di impresa.

Infine, si rimanda al progetto di riqualificazione archeologica del "Chioso" (documento CAVA06V02F02GN10000AE020 All. I - Progetto del paesaggio archeologico del "Chioso"), che può dare un ulteriore contributo ad incrementare l'attrattività turistica del Comune di Cavaglià.

### 1.1.14 Omissioni sul traffico indotto

In accordo con quanto già illustrato nella risposta alla Questione n. 49 della Provincia di Biella, di seguito si riporta la stima dei mezzi pesanti indotti dal cantiere per la realizzazione delle opere in progetto, con riferimento sia alle attività di demolizione dei fabbricati e degli impianti presenti nell'area di intervento sia alle attività di costruzione delle nuove opere.

	DEMOLIZIONE/BONIFICA															
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
TOTALE N. CAMION/ORA (dir. SP143, verso A4)	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,25	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	1,75	1,75
<b>TOTALE</b>	<b>0,25</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>2,25</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>

	COSTRUZIONE															
	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	...	M40
Trasporti verso Cava Cavaglià (dir. Strada Valledora)	0,00	0,00	3,56	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti verso Cave Altri Comuni (dir. SP143)	0,00	0,00	7,12	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti da Cava Cavaglià (dir. Strada Valledora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti da Cave Altri Comuni (dir. SP143)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti IN/OUT Stoccaggio Area 3	0,00	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>10,83</b>	<b>13,53</b>	<b>13,53</b>	<b>10,83</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Analizzando i suddetti dati si evince che durante le attività di demolizione e bonifica si avrà un flusso massimo di 2,25 mezzi pesanti/h (per il mese in cui si avrà il picco delle attività).

Durante il cantiere di costruzione, nelle prima fasi si avrà un maggiore flusso di trasporti dovuti al movimento delle terre per le attività di scavo (indicativamente 5 mesi).

Lo studio di traffico presentato in occasione dell'istanza analizza il nodo corrispondente all'incrocio tra via Abate Bertone e la strada provinciale SP 143: per questo motivo sono stati analizzati nel dettaglio i flussi in uscita dall'impianto dovuti al trasporto delle terre. Data la dichiarata disponibilità

delle cave a ricevere le terre non riutilizzabili si è stimato che i flussi siano ugualmente distribuiti tra le tre cave esistenti nei pressi dell'impianto: nel caso i mezzi siano destinati alle cave di Alice Castello i mezzi in uscita dall'impianto dovranno attraversare il già menzionato incrocio, mentre per le Cava di Cavaglià o per il trasporto verso l'area di stoccaggio a nord della Stazione Elettrica potrà essere evitato questo incrocio.

Da tale analisi risulta che si avrà un picco di 5,8 mezzi pesanti/h dall'impianto verso le Cave del Comune di Alice Castello e, durante la fase dei rinterrì, 1,8 mezzi/ora dalle stesse Cave verso l'impianto; i flussi in uscita e ingresso dalla Cava di Cavaglià raggiunge un picco di 3,6 mezzi/h mentre i flussi per lo stoccaggio temporaneo presso "Area stoccaggio 3".

Complessivamente, considerando tutti i mezzi in ingresso/uscita dall'impianto indipendentemente dalla direzione, nei due mesi con il traffico più intenso, il numero dei mezzi complessivamente circolante non supererà i 13,5 mezzi pesanti/h.

Nell'aggiornamento dello Studio sul traffico, doc. "CAVA06V02F10GN10000CE002 - Studio di traffico", a cui si rimanda per dettagli:

- è stata condotta l'analisi della viabilità in riferimento alla fase di esercizio del nuovo impianto, considerando 16 mezzi pesanti/h in ingresso e in uscita (lo scenario simulato è estremamente cautelativo visto che i mezzi pesanti in ingresso/uscita dall'impianto saranno al massimo 7 mezzi pesanti/h);
- l'analisi condotta ha mostrato la compatibilità della viabilità esistente e in progetto con i flussi di traffico previsti per la fase di esercizio;

considerando che:

- i mezzi circolanti durante la fase di cantiere sono inferiori rispetto a quelli considerati per la simulazione della fase di esercizio (13,5 mezzi pesanti/h a fronte dei 16 mezzi pesanti/h simulati);
- è ragionevole - e del tutto plausibile - assumere che le risultanze modellistiche dello scenario relativo alla fase di esercizio possano ritenersi valide anche per le fasi di cantiere;

ne consegue che le valutazioni positive effettuate per la fase di esercizio siano valide anche per quanto riguarda il cantiere.

Per dettagli si rimanda al Capitolo 10 del sopra citato studio.

In aggiunta si fa presente che tra le compensazioni valutate nell'ambito del documento CAVA06V02F00GN10000AE012 – All. U - Mitigazioni e compensazioni si annovera anche la disponibilità del Proponente alla sottoscrizione di convenzioni con Enti Gestori dell'infrastruttura stradale, per il finanziamento di interventi manutentivi sulle strade più percorse dai mezzi in ingresso/uscita dall'impianto, ovvero via Abate Bertone e la SP 143 da via Abate Bertone al casello autostradale, a supporto degli interventi già previsti nel PRG Comunale.

Infine si evidenzia che per dare riscontro alla richiesta inerente la valutazione degli effetti cumulativi del progetto proposto con gli impianti/attività autorizzati comunicati da parte della Provincia di Biella (nota prot. n. 0023590 del 31/10/2023) e della Provincia di Vercelli (nota prot. n. N. 32630/2023 del



09/11/2023) a seguito della richiesta di dati trasmessa dalla Scrivente in data 16/10/2023 è stato integrato lo Studio di Impatto Ambientale a cui si rimanda per dettagli.

### 1.1.15 Omissioni sul dimensionamento dell'impianto e sugli aspetti tecnico-impiantistici

Il dimensionamento dell'impianto, quindi di tutte le apparecchiature che lo compongono, è basato sul diagramma di combustione riportato al Para. 5.7 "Diagramma di combustione" della Relazione Tecnica progettuale (CAVA06V02F15GN10000PS001 – Relazione tecnica); in particolare in accordo al Diagramma di combustione l'impianto potrà trattare miscele di rifiuti aventi un PCI variabile da 9.200 KJ/kg a 18.000 KJ/kg.

Tali miscele potranno essere costituite da molteplici combinazioni dei singoli codici EER inclusi nell'elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto.

In particolare, il Carico Termico Massimo Continuo dell'impianto (CMC), pari a 110 MW, sarà raggiungibile alimentando miscele di rifiuti aventi un PCI compreso tra 18.000 KJ/kg (punto 2 del Diagramma di combustione) e 10.900 KJ/kg (punto 3 del Diagramma di combustione).

Per quanto sopra il punto 1 del Diagramma di combustione corrispondente ad una miscela di rifiuti con PCI pari a 12.500 KJ/kg rappresenta solo uno dei possibili casi di funzionamento dell'impianto al Carico Termico Massimo Continuo (CMC).

Il PCI medio pari a 12.500 kJ/kg è stato assunto quale riferimento sulla base dell'esperienza di gestione maturata dalla proponente sui propri impianti ed è un valore intermedio rappresentativo del range di variabilità del PCI delle miscele di rifiuti previste in ingresso all'impianto.

Per quanto sopra il dimensionamento della caldaia, e più in generale di tutte le apparecchiature dell'impianto, non è riconducibile alle caratteristiche delle sole miscele con PCI medio pari a 12.500 kJ/kg ma al contrario tiene conto delle caratteristiche di tutte le miscele di rifiuti previste in ingresso all'impianto in accordo al Diagramma di combustione.

Nello Studio di Impatto ambientale i dati utilizzati per la stima degli impatti sono stati definiti, cautelativamente, considerando dei fattori di sicurezza che consentissero di ricomprendere anche le eventuali fluttuazioni dovute ad un differente PCI dei rifiuti in ingresso, rispetto a quello medio di riferimento.

A titolo esemplificativo ai fini della valutazione dell'impatto sulla matrice aria e quindi nell'ambito dello Studio delle ricadute è stata considerata la portata fumi riferita alla condizione di carico termico massimo continuo (CMC) **ivi incluse le fluttuazioni del sistema di regolazione indicate nel Diagramma di Combustione** (e non la portata fumi prevista al CMC con la miscela di riferimento con PCI medio pari a 12.500 kJ/kg) che quindi rappresenta quella massima attesa al camino nelle condizioni estreme di funzionamento dell'impianto previste dal diagramma di combustione.

In merito alla qualità dei rifiuti in ingresso all'impianto, si precisa che la proponente provvederà a richiedere ai Produttori degli stessi le analisi di classificazione e di caratterizzazione (omologa) del proprio rifiuto in fase di stipula dei contratti e prima del conferimento.

La classificazione del rifiuto e l'attribuzione del codice EER corretto è infatti compito e responsabilità del produttore del rifiuto, tuttavia il Gestore, prima di attivare il conferimento di una nuova partita di rifiuti speciali non pericolosi, ha il compito di verificare la correttezza di quanto dichiarato dal

produttore/detentore del rifiuto mediante acquisizione di idonea documentazione in sede di omologa dei rifiuti e controlli a campione dei conferimenti.

Per quanto sopra la proponente provvederà ad effettuare analisi di verifica delle diverse tipologie di rifiuti in ingresso (per codice EER e per provenienza) in accordo alle frequenze definite nel piano di monitoraggio e controllo (PMC).

Si rimanda a tale proposito alla tabella 2 al punto 5.1.2. del PMC dove sono indicate le analisi che saranno svolte per i rifiuti in ingresso (analisi merceologiche, analisi di caratterizzazione e classificazione) le quali saranno svolte in conformità con quanto definito dal "Manuale di accettazione rifiuti in un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi" redatto da ARPA Lombardia in allegato. Si precisa inoltre che i parametri analitici definiti nel manuale di accettazione comprendono anche i parametri critici in fase emissiva.

In accordo alle BAT 9 e BAT 11 presso l'impianto verrà inoltre predisposta una Procedura di Accettazione dei Rifiuti all'Impianto in analogia a quanto già effettuato da anni presso gli impianti esistenti della proponente.

La Procedura di Accettazione dei Rifiuti sarà redatta in accordo ai contenuti del sopra citato documento "Manuale di accettazione rifiuti in un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi" redatto da ARPA Lombardia.

Per ulteriori considerazioni relative al PCI delle miscele di rifiuti alimentati all'impianto si rimanda alle integrazioni fornite in merito alla questione 18 nel documento CAVA06-V02-F00-GN-10-000-A-E-001-R00 "Risposte alle osservazioni e alle richieste di chiarimento pervenute dalla Provincia di Biella".

In merito alla modalità di gestione dei fanghi, il proponente ha deciso di eliminare, dall'elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto, i codici EER 190801, 190805 e 190814, relativi ai fanghi da depurazione.

Per ulteriori considerazioni relative ai fanghi si rimanda alle integrazioni fornite in merito alla questione 7 nel documento CAVA06-V02-F00-GN-10-000-A-E-001-R00 "Risposte alle osservazioni e alle richieste di chiarimento pervenute dalla Provincia di Biella".

### **1.1.16 Omissioni sul decommissioning stabilimenti ex-Zincocelere**

Sono state condotte delle ulteriori analisi sugli edifici esistenti presenti nell'area dell'Ex-Zincocelere, che hanno consentito di approfondire il dettaglio riportato nella relazione, oggi revisionata, "CAVA06V02F17GN10000PE001 Relazione tecnica decommissioning". Inoltre per il cronoprogramma si rimanda al documento "CAVA06V02F17GN10000CT001 - Allegato I - Cronoprogramma decommissioning e demolizioni".

Alla luce delle nuove risultanze è stata rivista la durata prevista dei lavori di decommissioning, ora è stimata di 16 mesi. Questa modifica si basa su informazioni più dettagliate emerse durante l'analisi approfondita condotta, che ha contribuito a una valutazione più accurata dei tempi necessari per ciascuna fase del progetto.

Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi dei quantitativi dei rifiuti generati durante le fasi di bonifica e demolizione. In seguito a questa valutazione, è stata implementata una pianificazione dei lavori, finalizzata a ottimizzare il processo e a mitigare gli impatti ambientali.



Si prevede per la precisione di iniziare con delle attività preliminari di pulizia e cernita alla quale seguiranno quelle di bonifica sia da fibre vetrose (FAV) che da materiali contenente amianto (MCA); una volta conclusa la bonifica si realizzeranno le demolizioni delle strutture fuori terra e poi quelle interrato.

Secondo tali analisi sul periodo di 16 mesi avremo un picco di 18 mezzi/giorno che, considerate le otto ore lavorative, corrispondono a 2,25 mezzi/ora.

Tali valori sono abbondantemente inferiori a quelli utilizzati per lo studio di traffico riportato nell'elaborato CAVA06V02F10GN10000CE002 – Studio traffico: ne deriva che la fase delle demolizioni non sia critica per quanto riguarda il traffico indotto.

### 1.1.17 Omissioni relative al quadro ambientale

#### 1.1.17.1 Atmosfera

Lo Studio di Impatto Ambientale, riemesso in rev.1, è stato integrato con informazioni più dettagliate in merito alla fase di cantiere, che comprende sia il decommissioning dell'ex ZincoCelere che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Conseguentemente anche la valutazione degli impatti è stata integrata considerando le informazioni aggiuntive: si rimanda pertanto allo SIA e ai relativi allegati per dettagli. Con particolare riferimento alla matrice Aria si vedano il §4.3.1.1 dello SIA e l'Allegato A allo SIA.

In merito alla caratterizzazione dello stato attuale di qualità dell'aria, come riportato nell'Allegato A rev.1 allo SIA cui si rimanda per dettagli, si è fatto riferimento:

- per il quinquennio 2019-2023, ai risultati del monitoraggio effettuato da ARPA Piemonte per sette stazioni di monitoraggio presenti entro l'area di studio denominate Biella – Lamarmora, Biella – Sturzo, Cigliano – Autostrada, Cossato – Pace, Ivrea – Liberazione, Vercelli – CONI e Vercelli – Gastaldi;
- ai valori di qualità dell'aria relativi all'anno 2022 (ultimo anno disponibile) in termini di 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NO<sub>2</sub>, concentrazione media annua di NO<sub>2</sub>, 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di PM<sub>10</sub>, concentrazione media annua di PM<sub>10</sub> e concentrazione media annua di PM<sub>2,5</sub> disponibili sul geoportale di ARPA Piemonte.

Le informazioni presentate consentono di delineare un quadro completo ed esaustivo della qualità dell'aria ante operam.

Per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria si sono considerati, oltre all'impianto in esame, anche quelli già esistenti nonché quelli autorizzati/ da autorizzare nell'area di studio.

Per la verifica del rispetto dei limiti di legge per la qualità dell'aria a valle della realizzazione del progetto proposto, come meglio dettagliato nell'Allegato A rev. 1 allo SIA, si è eseguito quanto indicato nel punto G) della Questione n. 57 della richiesta di integrazioni della Provincia di Biella che si riporta di seguito per immediatezza di riscontro:

- G) Il dato di fondo ambientale utilizzato per il calcolo dell'indicatore in percentile non è corretto. L'approccio corretto prevede la somma delle concentrazioni orarie di fondo con le concentrazioni orarie del contributo per lo scenario futuro, e successivamente il calcolo degli indicatori previsti dalla normativa, tuttavia, in assenza dei valori orari delle concentrazioni di fondo, si potrebbero sommare il percentile del fondo al percentile di ricaduta degli impianti (sebbene non vi sia coerenza temporale fra i due eventi). Alla luce di quanto osservato, si richiede di ricalcolare tale valore di fondo.

#### 1.1.17.2 Ambiente idrico

Il proponente, prendendo atto delle perimetrazioni "area di ricarica dell'acquifero profondo" e "regione Valledora" in cui l'impianto ricade, ha realizzato un modello idrogeologico (elaborato CAVA06V02F14GN10000CE005) che ricostruisce i rapporti tra falda superficiale e profonda, implementando quanto trattato nello studio svolto dal Prof. Francani nel 2018 dal titolo "Valutazioni idrogeologiche riguardo l'ampliamento delle discariche A.S.R.A.B. e A2A Ambiente in Comune di Cavaglià (BI)", precedentemente citato.

Si fa presente che il Proponente non avanza nessuna proposta di riperimetrazione, in quanto non si ritiene questa la sede appropriata ma si impegna ad applicare in termini progettuali, e quindi nell'ingegneria esecutiva e realizzativa, e gestionali, le misure previste dalla DGR. 02.02.2018 n. 12-6441 e dalla DGR 12.11.2021 n. 18-4076, per gli acquiferi profondi e l'area della Valledora come ai contenuti della Relazione Tecnica progettuale, dei quadri tematici del SIA e di relazioni specialistiche, per come già richiesto o alla questione 13, punto IV della Provincia.

Nell'ambito del modello di trasporto in falda (elaborato CAVA06V02F14GN10000CE003), sono state analizzate le interferenze derivanti dai pozzi presenti, privati e pubblici, in modo da valutare gli impatti cumulativi sulla falda sotterranea delle derivazioni da acque sotterranee presenti nell'area, come richiesto. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla CAVA06V02F14GN10000CE003 – Relazione di trasporto in falda.

Si rimanda alla questione 36 della Provincia per ulteriori approfondimenti sul modello idrogeologico e sue condizioni al contorno.

In merito alla concessione del nuovo pozzo, come riportato in *Relazione Tecnica Progettuale CAVP09O10000PET050010*, al capitolo 14, l'approvvigionamento idrico dell'impianto necessario ai cicli tecnologici verrà garantito da un nuovo pozzo dimensionato per una portata massima pari a 75 m<sup>3</sup>/h pari a circa 20,8 l/s.

Si fa presente che, i **quantitativi di acqua necessari all'impianto in progetto**, sia come consumo di picco (20,83 l/s) che come consumo medio annuo (massimo circa 120.000 m<sup>3</sup>/anno), **sono abbondantemente inferiori rispetto ai consumi autorizzati nelle concessioni dei tre pozzi esistenti.**

La richiesta di voltura della concessione di titolarità della Cementubi è stata presentata alla Provincia di Biella, con Prot. N. 09/01/2024.0005941.U.ii.

Nell'ambito del presente procedimento di PAUR, si trasmette istanza di rinuncia della concessione suddetta, corredata del progetto di chiusura a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti CAVA06V02F14GN10000CE004 – Progetto di chiusura pozzi esistenti).

Il proponente quindi non apporta impatti ulteriori alla falda, in ragione del subentro nell'ambito di una concessione già autorizzata per quantitativi ben maggiori. Il nuovo pozzo emungerà dalla stessa falda freatica dei pozzi esistenti.

Sui dati della profondità della falda, ritenuti dal Comune obsoleti per la valutazione idrogeologica, si fa presente che nella relazione "CAVA06V02F14GN10000PW001\_Relazione di calcolo di verifica disponibilità acqua industriale" sono stati elaborati gli andamenti delle misure di profondità della falda in corrispondenza dei piezometri installati nella discarica di Cavaglià nel decennio (2012-2022) da cui si evince che non sono state rilevate particolari variazioni.

L'acquifero, nell'area in esame, ha mantenuto sostanzialmente la stessa soggiacenza e di conseguenza la stessa produttività. Dato il mantenimento delle stesse proprietà dell'acquifero a distanza di 20 anni si ritiene idoneo l'utilizzo delle prove di emungimento per il calcolo della permeabilità dell'acquifero nelle valutazioni idrogeologiche.

### 1.1.17.3 Salute umana

Il progetto proposto, ai sensi della normativa vigente, è stato sottoposto da A2A Ambiente s.p.a. a Valutazione di Impatto Ambientale la quale, come noto, costituisce il processo che comprende l'elaborazione, la presentazione e la valutazione dello Studio predisposto dal proponente e relativo ai possibili impatti ambientali del progetto. Secondo l'art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 152/2006 gli "impatti ambientali" oggetto della valutazione in parola sono gli "effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: **popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati**", ivi inclusi "gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo".

Il progetto non è soggetto a valutazione di impatto sanitario, dovuta, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006, unicamente per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II.

Il progetto non è nemmeno soggetto a valutazione ambientale strategica, la quale è applicabile, non ai "progetti" (come quello in esame), bensì ai "piani" ed ai "programmi" "che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". Secondo la lett. e) dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, i piani ed i programmi che possono essere oggetto di valutazione ambientale strategica sono solo "gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono **elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale** oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono **previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative**".

In definitiva, la valutazione ambientale strategica concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa, favorendo l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale che l'amministrazione, in sede di pianificazione, deve considerare in via prioritaria. I singoli progetti sono invece l'oggetto precipuo della procedura di

valutazione di impatto ambientale, necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale potenzialmente riconducibile a lavori di costruzione, impianti od opere od altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio che un singolo proponente ha già individuato nell'ambito di una progettazione di dettaglio preliminare (Cons. Stato, sentenza n. 975 del 26/02/2015).

Pur considerato quanto sopra e dato l'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale sopra richiamato, si evidenzia che, con l'istanza di valutazione di impatto ambientale, quale è stato presentato anche uno studio degli impatti potenziali sulla salute astrattamente riconducibili alla realizzazione ed esercizio del progetto in esame per cui si rimanda al documento CAVA06V02F02GN10000AE005 – All. C – Valutazione d'impatto sulla salute pubblica emessa in rev. 1.

Di seguito si dà comunque riscontro puntuale alle osservazioni formulate dal Comune di Cavaglià.

*«A conclusione del paragrafo del citato documento, la frase riportata a pag. 103 "la Tabella 3.2c mostra l'ampio rispetto del limite della media annua di NO2 presso tutte le stazioni considerate nel periodo preso in esame" non è cautelativa nei confronti della salute umana» (Pag. 92).*

*«Il quadro fattuale riferito all'inquinamento da PM10 risulta quindi tutt'altro che tranquillizzante, diversamente da quanto riferito dalla proponente. ... Anche per il PM2,5, ed in maggior misura rispetto al PM10, il quadro corrente è caratterizzato da un forte impatto ambientale per la salute, che solo un confronto con dati non protettivi come quelli di legge può far considerare come non pericoloso» (Pag. 93).*

Si ribadisce che il riferimento ai limiti di legge dettati dal D.Lgs. 155/2010 a protezione della salute umana è necessario perché ad oggi non esistono altri riferimenti cogenti.

Per quanto riguarda la cautelatività nei confronti della salute si è pertanto in attesa dell'eventuale recepimento nella normativa nazionale delle indicazioni dell'OMS che tra l'altro prevedono dei valori obiettivo a step.

*«La rassegna della letteratura scientifica su inceneritori e effetti sulla salute offerta dal documento in oggetto ed in particolare il contributo dell'Organismo Pubblico Collegiale reso nell'inchiesta pubblica relativa al precedente progetto (2022), pagg.29-31, rende evidente, come del resto dichiarato dagli stessi autori e da molti lavori citati, la debolezza di molti studi epidemiologici effettuati in passato e la delicatezza dello svolgere rassegne sistematiche e metanalisi di studi diversi, nelle quali le operazioni di comparazione e di cumolazione necessitano di molte assunzioni di metodo, e molte cautele sui limiti e sulle potenzialità. In linea con questo ragionamento, nello stesso documento a pag. 28 gli autori scrivono "Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi." Infine, non è da trascurare la scarsità di studi effettuati su effetti a lungo termine, inclusi quelli epigenetici, non affrontati neanche dagli studi più recenti, incluso lo studio SPoTT sull'inceneritore del Gerbido-Torino che non ha ancora avuto il tempo di svolgere osservazioni su tempi lunghi e su casistica numerosa» (Pagg. 93-94).*

Al di là del fatto che, come indica l'osservazione riportata dal Comune e come ribadito e precisato anche nello Studio Melete, "CAVA06V02F11GN10000AE001 - Questione 55 - Analisi della letteratura scientifica in merito alla salute", lo stato dell'arte della letteratura disponibile a proposito degli effetti sulla salute conseguenti alla esposizione alle emissioni degli inceneritori indica la presenza di importanti lacune metodologiche:

- per un verso si concorda con l'opinione dell'Organismo Pubblico Collegiale secondo il quale *"Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi"*;
- per altro verso si ribadiscono le conclusioni del sopracitato studio di Melete secondo la quale non si evidenzia alcuna associazione delle emissioni degli inceneritori con le patologie esaminate, ed in particolare quelle cardiocircolatorie e quelle respiratorie;
- per altro verso ancora, si ricorda che anche la valutazione condotta dallo studio SENTIERI ("SENTIERI Sesto Rapporto"), che al suo interno contiene il contributo "Valutazione dell'evidenza epidemiologica dell'associazione tra fonti di esposizione ambientale nei siti contaminati ed esiti" (pagg. 31-35), non ha individuato alcuna patologia per la quale l'evidenza di associazione con le emissioni degli inceneritori può essere giudicata "sufficiente".

Si fa presente inoltre che lo studio SENTIERI, nel suo primo rapporto (Roberta Pirastu e coll: "SENTIERI. Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: valutazione della evidenza epidemiologica", Epidemiol Prev 2010; 34 (5-6) Suppl. 3: 1-96) aveva effettuato una valutazione della evidenza epidemiologica riferita agli inceneritori; successivamente tale evidenza è stata rivista nel sesto rapporto dello studio (Amerigo Zona e coll: "SENTIERI. Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Sesto Rapporto", Epidemiol Prev 2023; 47 (1-2) Suppl. 1: 1-286).

*«Il commento principale è che la ridotta popolazione residente nei comuni (18/25 < 1.000 abitanti, di cui 11 < 500 abitanti) conferisce una potenza statistica estremamente ridotta alle analisi di mortalità successive, in quanto, a meno di enormi differenze, non sono in grado di fare emergere scostamenti statisticamente significativi nei confronti dei dati medi della regione Piemonte e delle province di Vercelli e Biella» (Pag. 95).*

L'osservazione che l'area allo studio è costituita da molti comuni con popolazione di ridotta numerosità è corretta, ed altrettanto corretta è la conseguente valutazione che da ciò ne deriva una potenza statistica estremamente ridotta delle analisi di mortalità riferite ai singoli comuni. La considerazione è però inevitabile data la struttura del territorio in termini di ridotta numerosità della popolazione dei singoli comuni e non è emendabile. Se invece che ai singoli comuni, però, si guarda al totale dell'area allo studio il tema della ridotta numerosità non si pone per la quasi totalità delle singole patologie e quindi, come del resto si osserva nei risultati numerici contenuti nelle singole tabelle, non sono necessarie enormi differenze per fare emergere scostamenti statisticamente significativi nei confronti dei dati medi della regione Piemonte e delle province di Vercelli e Biella.

Ciò premesso, i dati indicano, ad esempio, che con riferimento alla Regione Piemonte nessuna patologia specifica tra quelle esaminate risulta in eccesso statisticamente significativo nelle femmine:

solo la mortalità totale risulta in eccesso. Ed altrettanto, sempre per le femmine, si verifica usando come riferimento le province di Vercelli e Biella: in questo caso, oltre alla mortalità totale risultano in eccesso significativo tra le donne anche il totale delle patologie respiratorie e le patologie respiratorie croniche.

Quanto ai maschi, oltre alla mortalità totale, è in eccesso la mortalità per i tumori della prostata, per le patologie del sistema circolatorio, per le patologie ischemiche, per le patologie cerebrovascolari, e per le patologie dell'apparato urinario, sia con riferimento alla Regione Piemonte che con riferimento alle province di Biella e Vercelli, inoltre la mortalità per il totale dei tumori con riferimento solo alla Regione Piemonte.

Da questi risultati appare evidente, al di là della variabilità riscontrata nei singoli comuni per via della ridotta numerosità delle popolazioni, la differenza di effetti riscontrata nei maschi rispetto alle femmine: **nessuna specifica patologia è in eccesso in entrambi i sessi e gli eccessi per specifiche patologie si riscontrano solo nei soggetti maschi, il che rimanda necessariamente a fattori di rischio legati ad abitudini di vita e condizioni di lavoro.**

*«Innanzitutto, occorre stressare il fatto che l'analisi proposta riguarda la sola mortalità, mentre non vengono considerati di dati di ricovero in ospedale, sebbene essendo più numerosi conferirebbero una maggiore potenza statistica alle analisi, oltre a dare indicazioni più informative rispetto alla mortalità per quanto concerne lo stato di salute prevalente riferito a patologie a lunga latenza» (Pag. 95).*

L'obiezione ha già trovato adeguata risposta nella "Relazione finale" dell'OPCI (pag. 55), risposta che si condivide e che si riporta tal quale: *«f): l'utilizzo dei dati di mortalità appare appropriato per una prima valutazione dello stato di salute "ante operam". L'utilizzo dei ricoveri ospedalieri, quantunque più tempestivo e dettagliato rispetto ai dati di mortalità, potrebbe comunque soffrire di importanti limitazioni per quanto riguarda il confronto con altre aree. Infatti il ricorso al ricovero appare spesso condizionato dalla presenza ed accessibilità di strutture delle aree che si confrontano e dalle pratiche della medicina di base».*

*«Per concludere, nell'area in studio lo stato ambientale e lo stato di salute ante operam risultano alterati in modo tale da raccomandare interventi significativi di mitigazione dell'inquinamento e di conseguente riduzione dell'esposizione della popolazione residente e non rivolti all'insediamento di nuovi impianti industriali emittenti inquinanti riconosciuti dannosi per la salute» (Pag. 98).*

Si vedano le risposte specifiche già formulate sia nel documento di risposta alla Provincia che in precedenza in questo stesso documento.

*«Nel contesto territoriale in studio sarebbe necessaria una valutazione di impatto sanitario di area e non solo di impianto, oltre che una VAS visto il numero di impianti industriali separatamente valutati» (Pag. 98).*

L'elaborato del Comune di Cavaglià, al termine del paragrafo "17.3 Salute umana", indica che "sarebbe necessaria una valutazione di impatto sanitario di area e non solo di impianto". A supporto della necessità di detta valutazione l'elaborato cita una sola pubblicazione (Bianchi F, Ancona C, Bisceglia L, Forastiere F, Ranzi A. Impatto sanitario: la valutazione del singolo impianto non è sufficiente, occorre



anche una valutazione di area [Health impact: considering only a plant assessment is not enough, an area assessment is also needed]. Epidemiol Prev. 2021 Jan-Apr;45(1-2):117-121. Italian. doi: 10.19191/EP21.1-2.P117.046. PMID: 33884850) in cui il primo autore è un consulente direttamente coinvolto nel percorso di valutazione dell'opera presentata dal Proponente dove ha partecipato alla stesura della relazione «ANALISI CRITICA. Progetto denominato: "VERSIONE DICEMBRE 2022 – Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)". Istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi» per conto di T.E.R.R.A. s.r.l., relazione in cui il committente è il Comune di Cavaglià. È in tale relazione che si ritrova l'indicazione riportata nella richiesta di integrazioni/chiarimenti proposta dal Comune di Cavaglià e qui commentata.

Ciò premesso solo per contestualizzare l'origine della richiesta di integrazioni in discussione, è bene subito osservare che, a prescindere da cosa si debba intendere con il termine "valutazione di impatto sanitario di area e non solo di impianto", non ci risulta alcuna procedura amministrativa di interesse ambientale approvata con legge (di qualsiasi livello) per la quale sia prevista tale valutazione di impatto. Infatti, la "valutazione di impatto sanitario di area e non solo di impianto" altro non è che una proposta formulata dagli autori della pubblicazione citata, e come tale da un lato fa parte del normale dibattito scientifico attorno alle modalità con cui deve essere condotta una VIS e rappresenta una proposta tra le tante disponibili ma dall'altro non costituisce alcun obbligo per il Proponente. Per altro, di tale proposta non vi è traccia nelle Linee Guida sulla VIS oggi in vigore.

Per l'analoga richiesta inerente alla VAS si veda quanto scritto all'inizio della presente risposta.

### 1.1.18 Omissioni in materia di industrie insalubri

Il Comune di Cavaglià osserva come l'impianto oggetto della procedura di PAUR rientri tra le industrie insalubri di 1° classe ai sensi del DM 5.9.1994 e che la Proponente non abbia fornito la prova di "resistenza" in ordine all'assenza di qualsiasi rischio per la salute del vicinato derivante dall'esercizio dell'impianto in forza dell'introduzione di particolari metodi produttivi e cautele.

Si rimanda a quanto già osservato con riguardo ai Paragrafi n. 1.1.1 e 1.1.2 del presente documento in ordine al fatto che:

- sulla base di quanto previsto dall'art. 196, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 "le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali", quale è quella in questione;
- la presenza di case sparse nell'intorno dell'impianto non costituisce "centro abitato o area residenziale" e, pertanto, non muta la destinazione urbanistica dell'area che rimane industriale;
- la Proponente ha adottato metodi produttivi e particolari cautele volte alla tutela della salute del vicinato;
- nell'ambito del PAUR viene rilasciata anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 216 TULS.

### 1.1.19 Omissioni sul rischio di incidente rilevante

La valutazione sulla compatibilità territoriale di un nuovo insediamento in un'area in cui è presente uno stabilimento soggetto a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015, viene effettuata sulla base degli strumenti urbanistici presenti a livello comunale, che dovrebbero tener conto di tale situazione.

In particolare agli Enti competenti, fra cui Provincia e Comune, viene richiesto dal DM 9.5.2001 e dal D.Lgs. 105/2015 di adeguare i propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale per tener conto della presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul proprio territorio.

Al comune viene richiesto (cfr. c. 1 art. 4 del DM 9.5.2001 e art. 22 D.Lgs. 105/2015) di predisporre l'“Elaborato Tecnico” Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione del proprio territorio.

L'Azienda ha richiesto al Comune di Cavaglià con Prot. 12871 del 16/1/2024 se il comune avesse predisposto l'“Elaborato Tecnico ERIR”.

Il Comune di Cavaglià ha riscontrato la richiesta effettuata dall'Azienda, con Prot. N. 377 del 16/01/2024, comunicando che:

*“Nel corso dell'iter di variante generale al piano regolatore è stato richiesto da parte dell'ufficio Regione Piemonte “Rischio Industriale” la predisposizione dell'elaborato “RIR Elaborato tecnico per il rischio di incidenti rilevanti” in quanto presente nel territorio comunale un'azienda a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore”.*

*E' interesse dell'Amministrazione Comunale procedere in tempi brevi alla redazione dello stesso, l'elaborato sarà un allegato della variante generale al Piano Regolatore, non appena disponibile sarà cura dell'ufficio tecnico contattarVI per concordare le modalità di accesso.”.*

Il PRGC vigente del comune di Cavaglià prevede vincoli nella zona di futura costruzione del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi di A2A, che sono stati rimossi nel 2021 come risulta dalla Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 22/12/2021 in ragione della situazione dell'epoca della società Polynt.

Ad oggi la società Polynt rientra di nuovo nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 come stabilimento di “soglia inferiore” sulla base della Notifica presentata nel 2023 e sulla base di tale situazione, come da comunicazione da parte del comune di cui sopra, la stessa pianificazione territoriale locale andrà rivista alla luce anche delle nuove valutazioni effettuate da Polynt stessa.

Quindi, in mancanza di un documento di pianificazione territoriale comunale che tenga conto di tale situazione aggiornata relativamente al rischio di incidenti rilevanti, l'azienda ha proposto una valutazione di compatibilità sulla base degli strumenti previsti dalla normativa sui rischi di incidenti rilevanti.

In particolare l'azienda ha effettuato la valutazione di compatibilità sulla base delle procedure previste dal DM 9.5.2001, in assenza di variante urbanistica e prendendo in considerazione, come indicato dal DM stesso e dall'art. 22 c. 8 del D.Lgs. 105/2015, le informazioni fornite dal Gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante, uniche informazioni disponibili al momento della valutazione.

Le stesse informazioni vengono trasmesse, dai gestori delle aziende che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, anche agli enti competenti come supporto alle valutazioni per la redazione dell'“Elaborato Tecnico ERIR”, secondo quanto previsto dalla normativa citata.



---

La conclusione della valutazione di A2A relativamente alla compatibilità territoriale del proprio stabilimento si è basata esclusivamente su tali informazioni, uniche disponibili al momento.

Inoltre, in relazione ai punti di irraggiamento proposti da Polynt, si evidenzia il fatto che questi derivano da eventi incidentali ben definiti con una ubicazione certa ed hanno generato un involuppo di aree di massima estensione da cui è stato ricavato il limite dei 20 m preso in considerazione nella valutazione effettuata.

Il centro di pericolo dei vari eventi incidentali ipotizzati da Polynt sono quelli indicati nella valutazione e rappresentazione effettuata dall'azienda e non si estendono automaticamente ai confini dello stabilimento se gli stessi possono manifestarsi solamente in determinate posizioni.

---

## 2 SECONDA PARTE

### 2.1 RICHIESTE DI INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI DELL'OPC

#### 2.1.1 La relazione finale dell'OPC inquirente del 20.7.2023

Per le risposte/chiarimenti alle richieste in oggetto si rimanda a quelle fornite alla Provincia di Biella (documento CAVA06V02F00GN10000AE001 Risposte osservazioni Provincia)